

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 581<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 17 LUGLIO 1962

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente CESCHI

#### INDICE

<b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA:</b>	
Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza . . . . .	Pag. 27035
<b>DISEGNI DI LEGGE:</b>	
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti . . . . .	27045
Deferimento all'esame di Commissione permanente . . . . .	27046
« Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 » (129-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
BATTAGLIA . . . . .	27088
CALEFFI . . . . .	27064
DONATI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 27053 e <i>passim</i>
DONINI . . . . .	27066
FORTUNATI . . . . .	27055 e <i>passim</i>
FRANZA . . . . .	27082
GAVA . . . . .	27085
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	27035
	e <i>passim</i>
LUPORINI . . . . .	27052, 27063
MACAGGI . . . . .	27092
NENCIONI . . . . .	27092
RUSSO . . . . .	27084
TESSITORI . . . . .	27084
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
Annunzio . . . . .	27093
<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	27035



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

**G E N C O ,** Segretario, dà lettura del processo verbale.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### **Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

*(Sono estratti i nomi dei senatori Vergani, Pelizzo, Salari, Buizza e Carelli).*

Ricordo che ciascun senatore deve scrivere sulla propria scheda non più di due nominativi.

Dichiaro aperta la votazione. Le urne rimarranno aperte.

*(Segue la votazione).*

*(Le urne restano aperte).*

### **Sull'ordine dei lavori**

**P R E S I D E N T E .** Avverte che, non facendosi osservazioni, si passerà, stante l'assenza del Ministro delle finanze, anziché alla discussione del disegno di legge

n. 2078, allo svolgimento del terzo punto dell'ordine del giorno, e cioè al seguito della discussione del disegno di legge n. 129-B.

*(Così resta stabilito).*

### **Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 » (129-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, dalla discussione elevata, ricca di motivi e sostenuta dalla passione degli intervenuti, io trarrò soltanto i punti più strettamente collegati col provvedimento in discussione. Era prevedibile che questo argomento avrebbe indotto gli oratori ad allargare la loro attenzione anche a tanti altri problemi, che ritorneranno probabilmente in esame nella discussione imminente del bilancio della Pubblica istruzione. Pertanto, non solo perchè quella è la sede più opportuna, ma anche per evitare ripetizioni superflue, penso sia mio dovere attenermi agli spunti della discussione più strettamente collegati col provvedimento in esame.

Nelle parole di molti degli intervenuti mi è parso di rilevare (e ciò è comprensibile, in questa Assemblea) un certo rimpianto per il piano decennale. L'ho sentito infatti nelle parole dell'egregio relatore, che ringrazio, e in quelle dell'onorevole Baldini, al quale pure va il mio ringraziamento (come

a tutti, del resto); ma anche in quelle di altri oratori, per diverse considerazioni dissenzienti: del senatore Caleffi, per esempio, il quale in fondo ha detto che il provvedimento sarebbe stato approvato da lui anche nella prima discussione, se non ci fossero stati in contrario motivi di ordine politico; o del senatore Barbaro, che ha parlato stamattina; o dello stesso senatore Fortunati, quando ha messo in luce gli svantaggi di una programmazione a troppo breve termine (come, a suo giudizio, è l'attuale disegno di legge). E forse questo motivo di rimpianto sarebbe rilevabile anche nell'intervento, pure fortemente critico del senatore Venditti, che ringrazio per la sua benevolenza personale, il quale ha svalutato l'importanza del disegno di legge, pur non dimenticando, penso, che questa riduzione a un triennio e questa conciliazione su determinati punti programmatici erano state ventilate, ad un certo momento, anche con la presenza dei liberali.

**B A T T A G L I A**. Non è perfettamente così, onorevole Ministro: molte cose sono diverse.

**G U I**, *Ministro della pubblica istruzione*. In verità l'approvazione del piano sarebbe stata certo utile, anche se avesse potuto essere considerato inadeguato; esso infatti avrebbe costituito una traccia, una prospettiva, un binario certo per dieci anni, per lo sviluppo della scuola, e la sua inadeguatezza avrebbe potuto essere corretta cammin facendo. Tanto era utile l'indicazione di questa traccia, la previsione di questo fabbisogno, l'indicazione del modo di provvedervi, che pur non essendo stato possibile approvare il piano preventivamente, in questi anni non si è fatto altro — ed era inevitabile ad un certo momento — che programmare a posteriori, ad esercizio consumato, secondo la linea tracciata dal piano medesimo.

Nè le obiezioni del senatore Donini mi sembrano tali da distruggere il valore di questa argomentazione e insieme di queste constatazioni. Il senatore Donini dice: « Ma quella era una indicazione finanziaria, senza l'indicazione degli strumenti qualitativi di riforma dell'ordinamento scolastico. Bisognava presentare insieme leggi diverse

contenenti l'uno e l'altro di questi aspetti quello quantitativo e qualitativo della riforma ».

Ebbene non mi pare che questa osservazione, che pure è rispettabile, distrugga il valore delle considerazioni precedenti. Vi è inevitabilmente una continuità nello sviluppo della scuola anche in attesa di interventi riformatori; vi è una continuità, una durata, un incremento ed il piano provvedeva a ciò, pur nell'attesa dell'entrata in vigore dei vari provvedimenti presentati che avrebbero dovuto modificare alcuni istituti del nostro ordinamento scolastico.

Non è certo possibile sospendere neppure per un attimo la vita della scuola e la continuità della sua espansione in attesa di interventi riformatori.

Il piano garantiva la continuità e, ripeto, era accompagnato dalle prospettive riformatrici.

Però è pur vero che l'approvazione del piano avrebbe richiesto, oltre che l'accettazione di questa concezione non rigida di una programmazione scolastica, anche l'adesione a quel prudente equilibrio sui temi politici di fondo sui quali il piano si reggeva; prudente equilibrio che è stato messo in discussione ed in forse dapprima in questa Assemblea e poi più gravemente e più profondamente nell'altro ramo del Parlamento.

La rottura di questo equilibrio con l'attenzione sempre più appassionata e sempre più accalorata posta ai temi ideologici, in particolare ai rapporti tra l'iniziativa scolastica dello Stato e quella non statale, ha finito per provocare il rallentamento prima e l'arresto poi nel cammino parlamentare del piano decennale. Così che ad un certo momento il Parlamento, ma oltre il Parlamento la scuola italiana, si trovò in una situazione di carenza rispetto alla previsione, anzi in un vero rovesciamento di posizioni e quindi nella necessità di provvedere a posteriori (in forma episodica, ad esercizio consumato) allo sviluppo determinatosi in qualche modo nel mondo della scuola e che veniva coperto con provvedimenti saltuari, perchè in qualche modo bisognava pur provvedere. In ciò risiedeva una minaccia di disordine e di confusione nello sviluppo della nostra scuola. Ed è da

salutare io ritengo, con grande favore, il fatto che la considerazione di questi elementi, la convinzione della necessità di provvedere con urgenza, abbia permesso alla fine il riformarsi di una maggioranza che o con l'approvazione, o con la non opposizione, ha ritrovato un suo punto di equilibrio.

FRANZA. Con la transazione sui principi.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Nessuna transazione sui principi.

L'equilibrio che ha permesso così di passare dal piano allo stralcio si regge in fondo su due elementi. Il primo è il rinvio della discussione sui problemi politici di fondo, che pure vengono riconosciuti talmente determinanti da dover essere affrontati prima di una nuova e più vasta programmazione. Il Governo è consapevole che questi temi, anche se sono affiorati, come era comprensibile, negli interventi dei rappresentanti delle varie parti, sono per ora rinviati, e io non mi avventurerò su tale terreno, proprio per non contraddire a questo elemento fondamentale su cui si regge l'attuale provvedimento.

Il secondo è la ribadita consapevolezza della necessità di una programmazione ancora più vasta e ancora più sostenuta finanziariamente, per lo sviluppo della scuola italiana, programmazione che sia preceduta da un'indagine sui fabbisogni e sulle linee direttrici dello sviluppo scolastico italiano e, nello stesso tempo, da una esplorazione di quei temi politici di fondo, e sbocchi in una relazione di cui il Governo si possa valere per presentare nella prossima legislatura i provvedimenti legislativi.

Questi due elementi hanno permesso di sbloccare intanto le somme ingenti che rimanevano congelate, con il rallentamento prima e il ritardo poi del piano, e di metterle a disposizione per un triennio, così come il provvedimento al nostro esame indica.

Suo elemento caratteristico è dunque la prospettiva per un triennio; la differenza tra questo stralcio e i tre precedenti è proprio che l'attuale prevede e programma a

priori, non ratifica a posteriori, come quelli. In questa sua caratteristica è un valore che va anche oltre la portata immediata del provvedimento. Se esso avrà, come mi auguro, la approvazione anche di questa Assemblea, sarà la prima volta che in un raggio così vasto dei bisogni scolastici del Paese e per una previsione che supera l'anno (anche se limitata ad un solo triennio) il Parlamento avrà provvisto per la scuola italiana.

Indubbiamente il provvedimento, per poter trovare il consenso dei partiti che costituiscono il Governo e la non opposizione del Partito socialista italiano, non poteva limitarsi solo e totalmente agli aspetti quantitativi. Alcuni punti, pure politici, pure con riflessi ideologici, non potevano essere trascurati, non potevano essere differiti, e sono quelli sui quali l'attenzione degli oratori si è particolarmente soffermata: le borse di studio, la scuola materna, la concessione gratuita di libri agli alunni delle scuole elementari.

Il Governo non intende a questo proposito approfondire una discussione di natura ideologica; vuole soltanto osservare che è indubbio che nel settore della scuola materna, fino ai nostri giorni, l'iniziativa educatrice era ed è pressochè totale da parte degli Enti locali o dell'iniziativa privata. Un provvedimento il quale non avesse voluto ignorare le esigenze di sviluppo anche di questo settore di educazione e di assistenza per l'infanzia non avrebbe potuto che incrementare, aiutare, sostenere questa iniziativa degli Enti locali o privati, pur ponendo le premesse per un intervento dello Stato. È una constatazione, questa, che ha più forza, più evidenza delle discussioni di ordine ideologico; ed è ad essa, io penso, al di là delle discussioni di principio, che si sono arrese le parti politiche che l'hanno approvata.

Analogamente per il tema delle borse di studio o dei libri gratuiti concessi anche agli studenti delle scuole non statali, ma che sono state autorizzate dallo Stato a rilasciare titoli riconosciuti dalla legge. E in verità sembrerebbe contraddittorio che lo Stato, mentre riconosce a determinate scuole, che pure non appartengono al raggio della sua

iniziativa, la capacità di rilasciare titoli da sé medesimo riconosciuti, negasse poi agli alunni di quelle scuole il diritto di poter usufruire di borse di studio e di libri gratuiti dati agli alunni delle scuole statali.

Anche questa, più che di un'argomentazione, ha il valore di una constatazione di fronte alla quale si sono arrese le parti che sostengono il Governo ed hanno trovato lo intelligente compromesso sul quale lo stralcio si regge.

Nè l'attuale provvedimento triennale è la pedissequa ripetizione del Piano, come da qualche parte è stato detto: intanto, sono cadute tutte quelle norme che si giustificavano in una programmazione decennale, che creavano una struttura atta a tener dietro, a sostenere, a regolare questa programmazione decennale, ma che non erano più comprensibili e giustificabili in un provvedimento di più breve durata come quello che è al nostro esame. Sono state introdotte poi norme nuove, come, per esempio, quella dei libri di testo per le scuole elementari, distribuiti gratuitamente; stanziamenti nuovi per varie necessità, vari ordini di scuole, e in particolare per le Università; è stata introdotta la norma, di importanza determinante, della Commissione d'indagine; sono stati introdotti, modificati, in vista del compromesso di cui prima ho parlato, gli articoli relativi alla scuola materna ed alle borse di studio, al fine di adattarli alla volontà della maggioranza.

Mi corre anche l'obbligo, a questo punto, di prendere in esame osservazioni che sono state fatte circa una presunta contraddittorietà nell'azione del Governo attuale, il quale, mentre da una parte afferma di voler dare la preminenza al problema della scuola, dall'altra, non concentrando nel triennio le somme previste per il decennio, mostrerebbe di non tener fede a questa asserita preminenza. Innanzitutto è necessario chiarire i termini del problema: il Presidente del Consiglio, presentando l'attuale Governo, ha parlato di riduzione della durata del piano da 10 a 3 anni, non ha mai parlato di concentrazione delle somme previste per il decennio nel triennio; e proprio questa riduzione, proprio questa diminuzione della pre-

visione nel tempo, ma anche della incisività rispetto ad una concentrazione delle somme, era uno degli elementi per poter arrivare all'accordo.

Tuttavia in questa riduzione della durata a 3 anni, e non nella concentrazione delle somme del decennio (o meglio del settennio residuo in tre anni, perchè tre esercizi erano stati ormai esauriti nei tre stralci precedenti), non vi è contraddizione con l'asserita preminenza per i problemi scolastici.

Onorevoli senatori, a questo punto sarebbe necessario avventurarsi nei conteggi; io per la verità non vorrò insistervi molto anche perchè i conteggi possono farsi da diversi punti di vista. Solo alcune cifre chiarificative. Ho detto che i conteggi possono farsi da punti di vista diversi perchè le somme previste nel piano hanno una durata, una permanenza diversa: ci sono somme le quali si aggiungono agli stanziamenti di bilancio (però non tutte, senatore Donini, anzi la maggior parte sono voci nuove, capitoli nuovi nei confronti del bilancio, specialmente nel settore dell'assistenza); ci sono dunque voci le quali aumentano gli stanziamenti di bilancio e voci che non trovano riscontro nel bilancio e creano interventi di tipo nuovo; ci sono voci le quali prevedono stanziamenti che si esauriscono nel triennio (per 120 miliardi), mentre ci sono voci che importano oneri che superano il triennio una volta deliberati, e che o rimangono permanentemente in alcuni casi (ad esempio nel caso degli organici di ogni ordine di scuola) o rimangono per un numero più limitato di anni (per esempio nel caso degli stanziamenti edilizi, i quali sono deliberati per 35 anni).

Questa diversità degli stanziamenti, questi effetti diversi delle somme deliberate spiegano le diversità dei conteggi a seconda del punto di vista dal qual ci si pone. Se noi considerassimo soltanto le somme le quali si esauriscono nel triennio, siano esse aumenti di stanziamento di bilancio o voci nuove, dovremmo dire che l'importo del piano della scuola, di questo stralcio triennale, è di 340 miliardi. Se a questi 340 miliardi aggiungessimo la ripercussione trentacinquennale degli stanziamenti previsti per la edilizia, ognuno comprende come si andreb-

be molto lontano, perchè gli stanziamenti per l'edilizia materna, elementare e media, che ammontano a circa 10 miliardi al terzo anno, moltiplicati per 35 volte danno una grande somma.

Ci sono infine stanziamenti che diventano permanenti: se noi dovessimo includere in questo conteggio anche quelli, non so a quale conclusione arriveremmo. Ma, anche limitandoci all'ipotesi più restrittiva, quella delle somme considerate soltanto nel triennio di spesa, prescindendo dai riflessi oltre il triennio, abbiamo il totale che ho poco fa indicato.

Ebbene, onorevoli senatori, se noi aggiungiamo un terzo di questa somma triennale, considerando per esempio il solo esercizio 1962-63, allo stanziamento già previsto nello stato di previsione, che andremo presto ad esaminare, in 611 miliardi (85 miliardi in più dello stato di previsione dell'esercizio testè concluso), se aggiungiamo a queste somme le ripercussioni sull'esercizio 1962-63 degli stanziamenti deliberati con le leggi n. 16 e n. 17, e se aggiungiamo ancora le somme già impegnate dal Governo con i provvedimenti a favore del personale insegnante con la legge n. 831, per esempio, che non ha potuto trovare ancora collocazione adeguata e completa nello stato di previsione, i 35 miliardi previsti per il 1962 e gli almeno 70 previsti a partire dal 1° gennaio 1963 con gli ultimi accordi, dopo le recenti controversie col personale della scuola, noi vediamo che, per il solo esercizio 1962-63, la somma impegnata dallo Stato italiano nel settore della scuola si avvicina e supera gli 850 miliardi annui. Anche se questa somma il Ministro della pubblica istruzione non può considerarla come completamente esauriente di fronte alle necessità della scuola italiana, credo che nessuno possa contestare che essa, non solo è la più alta che sia mai stata deliberata, sia pure comparativamente, nella storia dello Stato italiano, ma è anche la più alta in cifra assoluta nei confronti delle altre voci del bilancio dello Stato e testimonia la preminenza che il Governo attuale assegna e vuole assegnare ai problemi scolastici.

Non vi è dunque contraddizione tra la configurazione dello stralcio che ho poco

fa descritta e la volontà di assegnare ai problemi scolastici la preminenza che il Governo attuale sostiene.

Credo sia mio dovere prendere in considerazione ancora un'altra osservazione di ordine generale (quelle di ordine più specifico penso che debbano essere preferibilmente rinviate alla sede degli articoli e degli emendamenti) che è affiorata durante la discussione. In fondo anche senatori che non approvano questo provvedimento, quali lo onorevole Fortunati, l'onorevole Donini, hanno ammesso che comunque, in determinate condizioni, un provvedimento-ponte è necessario e dovrebbe pur essere deliberato, alle condizioni ad essi accette, naturalmente. Sostengono altresì che il provvedimento che noi presentiamo ha una funzione di transizione troppo prolungata nel tempo.

Io credo di poter dimostrare che i tre anni assegnati al presente provvedimento, affinché esso possa assolvere alla duplice funzione di soddisfare le esigenze urgenti della scuola e di preparare la nuova programmazione nonché la presentazione di nuovi temi qualitativi che la Commissione d'indagine reca con sé, non sono né troppi né troppo pochi. La Commissione d'indagine, come la legge propone...

FRANZA. Contro la Costituzione!

G U I, *Ministro della pubblica istruzione.* ...ha un termine così ravvicinato, cioè il 31 marzo 1963, che nessuno può sostenere sia troppo lungo. Ha dunque possibilità di lavorare per un semestre e poco più, quale sarà il tempo a disposizione dopo l'approvazione di questa legge. Non solo, ma nella prossima primavera almeno un ramo del Parlamento — a questo riguardo sarò molto prudente — cioè la Camera dei deputati, dovrà affrontare le elezioni politiche, ed è ovvio che esse costituiscono una battaglia di ordine politico che comporta una sospensione, un rinvio, stante la necessità della formazione di un nuovo Governo. Secondo quanto è disposto dagli articoli relativi alla Commissione d'indagine, il Governo dovrà presentare la sua relazione sulla previsione di sviluppo futuro della scuola, corredata

dalla relazione della Commissione d'indagine che avrà costituito la base della sua stessa relazione, nonchè corredata dal prescritto parere del Consiglio superiore e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, entro il 31 dicembre 1963 per un piano — si dice — il quale si snodi dopo il 30 giugno 1965.

Però il testo di legge dice anche — ecco il punto sul quale, onorevoli senatori, mi preme richiamare la loro attenzione — che il Governo è tenuto a presentare entro il 30 giugno 1964 i disegni di legge relativi alla nuova programmazione e alla soluzione dei problemi qualitativi che saranno stati affrontati dalla Commissione d'indagine. Dunque per il Governo il periodo a disposizione non è di tre anni ma di due, perchè l'anno successivo è a disposizione del Parlamento per trasformare in legge, se lo riterrà opportuno, i provvedimenti presentati dal Governo.

Pertanto se noi consideriamo il tempo concesso alla Commissione d'indagine e al Governo, non già per presentare delle dichiarazioni, delle linee programmatiche, ma per presentare dei provvedimenti di legge i quali richiedono somme già reperite e soluzioni già articolate ad un anno di distanza appena dalla conclusione delle nuove elezioni politiche, dobbiamo dire che il tempo lasciato a disposizione del Governo e della Commissione non è certo eccessivo.

D'altra parte, per evitare vuoti di finanziamento e carenze nel sostegno del ritmo di sviluppo attuale della scuola, si prevede ancora appunto un anno di tempo, entro il quale il Parlamento può deliberare. Il congegno del triennio rappresenta quindi un periodo nè troppo lungo nè troppo breve. La riduzione ad un biennio, non già dell'impegno del Governo, ma del provvedimento nel suo complesso, ci esporrebbe al rischio di non poter approvare in tempo il nuovo piano, prima dell'esaurimento dell'attuale stralcio, e ci porterebbe ancora una volta in una situazione di carenza di stanziamenti, che metterebbe la scuola di nuovo in una situazione di difficoltà relativa, di disordine e di disagio, analoga a quella di questi anni, nei quali il Parlamento, per ragio-

ni rispettabilissime, è stato costretto a programmare a posteriori invece che a priori.

Ecco perchè la durata triennale mi pare più appropriata e giustamente studiata in vista di considerazioni che meritano attenzione. Nè è giustificato il rilievo, che si è ascoltato anche in questa Assemblea sebbene con minore insistenza rispetto all'altro ramo del Parlamento, secondo il quale lo stralcio bloccherebbe l'espansione e il rinnovamento della scuola italiana per i tre anni a venire. Io sostengo, al contrario, che, proprio avendo assicurata per tre anni una base certa di ordine prevalentemente quantitativo, abbiamo creato la condizione per poter nel frattempo intervenire, nello sviluppo della scuola italiana, anche in senso qualitativo.

Il Governo del resto ha assunto alcuni impegni categorici a questo proposito. Il Presidente del Consiglio, nelle dichiarazioni programmatiche, ha preso l'impegno (ed io non posso che ribadirlo ed operare in modo che esso venga applicato) di fare in modo che, entro la presente legislatura, abbia a diventare legge, nel modo che il Parlamento delibererà, il disegno di legge sulla scuola media unica. Ribadendo detto impegno, mi considero a disposizione di questa Assemblea per la discussione del provvedimento che è dinanzi ad essa. Sarà una scelta di ordine qualitativo, un rinnovamento profondo e veramente rilevante del nostro ordinamento scolastico, che noi opereremo tanto più tranquillamente quanto più sapremo di avere nel frattempo già provvisto al sostegno dell'espansione quantitativa della scuola italiana.

Per quanto riguarda quest'ordine di scuole, considerando le scuole medie, d'avviamento e le scuole medie unificate, in questi anni nei quali si è potuto, sia pure in modo così episodico, incerto e tardivo, fondarsi sulle previsioni del piano decennale, sono state istituite ogni anno da 500 a 600 nuove scuole per gli allievi dagli 11 ai 14 anni. Con le somme previste per gli organici, negli articoli di questo disegno di legge, vi è la copertura per rispondere alle richieste presentate al Ministero della pubblica istruzione



per il prossimo anno scolastico in tutta Italia, in modo adeguato ed esauriente.

Ma l'impegno di Governo non riguarda soltanto la scuola media, riguarda anche la scuola materna, l'iniziativa statale nel settore della scuola materna. Noi stiamo già provvedendo ad assolvere a questo impegno. Come ha ricordato il senatore Caleffi, nella seduta del Consiglio dei ministri di venerdì scorso, io ho presentato il disegno di legge relativo che è stato approvato dal Consiglio dei ministri e sarà prossimamente presentato dinanzi al Parlamento.

Io mi permetto di aggiungere poi, alle sollecitazioni che sono venute da questa Assemblea, un'altra che mi sembra particolarmente attuale, relativa ad un altro tipo di scuola: quella dell'istituto magistrale. Il prolungamento della durata degli studi dell'istituto magistrale da quattro a cinque anni, così come è concepito nel disegno di legge che è già dinanzi a questa Assemblea, insieme ad altri disegni di legge che si riferiscono ad altre scuole, pare a me particolarmente urgente ed attuale. Il Governo seconderà in ogni momento gli sforzi del Parlamento intesi ad approvare anche questo disegno di legge, durante questa legislatura.

L'esigenza di sviluppare la preparazione degli insegnanti elementari è avvalorata anche da una recente deliberazione della Commissione istruzione del Senato, accolta anche dalla Commissione dell'istruzione della Camera, che consente agli insegnanti elementari laureati la possibilità di accedere a incarichi di insegnamento nella scuola media dagli 11 ai 14 anni.

Il Governo conviene sulla sollecitazione per l'approvazione degli stati giuridici del personale insegnante della scuola elementare e media; il disegno di legge è dinanzi all'altro ramo del Parlamento e il Governo ne seconderà la discussione e l'approvazione. Convengo anche con le sollecitazioni poste a proposito dell'istituto professionale destinato a diventare, dopo che l'istruzione fino ai 14 anni sarà divenuta effettivamente reale ed obbligatoria per tutti, una scuola di larghissima base per la nostra gioventù che non segua gli ordini di scuola media superiore, ma voglia prepararsi, in armonia

con le esigenze produttive dell'economia moderna, alle professioni del lavoro.

A questo punto devo aggiungere una risposta agli interrogativi che sono stati sollevati in relazione alla situazione delle nostre Università, e con particolare calore e competenza dal senatore Fortunati, il cui intervento abbiamo ascoltato ed anche apprezzato, se non in tutto, certo in molta parte.

Per le Università l'attuale stralcio provvede in misura molto più cospicua di quanto non facesse il piano per il medesimo triennio. Confrontando i due testi noi possiamo rendercene conto immediatamente e questo contraddice ad una asserzione del senatore Barbaro, secondo il quale lo stralcio avrebbe ridotto, per il triennio, le somme che nel piano erano previste per i medesimi tre esercizi. Non è così: il presente provvedimento comporta stanziamenti più cospicui. Indubbiamente per gli organici non abbiamo la medesima somma che era prevista nel piano, ma noi abbiamo già approvato due stralci precedenti, tra cui la legge n. 17, che contempla una spesa che si ripercuote per i vari esercizi del piano e che, essendo stata già deliberata, deve essere sottratta contabilmente dalle somme previste nell'attuale provvedimento.

Posso convenire invece con l'affermazione del senatore Fortunati che ha rilevato che per i professori e gli assistenti il ritmo di sviluppo dei posti è stato accelerato, ma altrettanto non è avvenuto per quanto riguarda il personale non insegnante; esso conferma comunque come in questo triennio il ritmo di sviluppo dei posti di professore e assistente sia stato accelerato.

Il provvedimento incrementa gli stanziamenti per le Università per la parte edilizia, per le dotazioni, per i contributi ordinari, per i posti in organico. Ma voglio anche aggiungere, come ho avuto l'onore di dire alla Camera e come sono autorizzato dal Presidente del Consiglio a ripetere, che il Governo non ritiene che per le Università non si possa intervenire con altri provvedimenti anche prima del termine stabilito per la presentazione del nuovo Piano scolastico,

all'inizio della prossima legislatura, esaurita l'opera della Commissione d'inchiesta. Infatti il Governo conviene sull'urgenza particolare di questi problemi, sulla loro rilevantissima importanza, non solo generale,

sulla vita civile, economica, sociale del Paese, ma anche particolare, sui riflessi che la considerazione dei problemi universitari ha sulle altre scuole, in quanto nell'Università si formano gli insegnanti.

## Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue G U I , *Ministro della pubblica istruzione*). Il senatore Fortunati a questo proposito ha mosso anche alcuni altri rilievi. Convengo con la sua concezione della vita universitaria, dei rapporti tra professori e studenti che dovrebbero esserci nell'Università e che nell'Università bisogna riuscire ad instaurare. Convengo con la concezione che egli ha della vita del professore universitario, nella quale deve essere strettamente unito l'aspetto « ricerca » con lo aspetto « insegnamento ». La ricerca nutre l'insegnamento e l'insegnamento è la prima verifica della ricerca.

Per gli organici dei professori il provvedimento che abbiamo al nostro esame dispone altri 120 posti per due esercizi: per il 1963-64 e il 1964-65. Ad una prima considerazione si potrebbe dire: ma dunque per il 1962-63 esiste un vuoto! Ho già risposto in Commissione, e mi onoro di ripetere in Assemblea, che i posti per il 1962-63 sono stati già assegnati dal Ministero nel marzo di quest'anno, e in virtù della legge del 1958 e in virtù della legge n. 17 (il terzo stralcio). Le Università che l'hanno voluto hanno già potuto chiedere i bandi di concorso; i concorsi sono stati banditi; le Commissioni sono state elette e in questi giorni se ne sta facendo lo scrutinio. Quindi, con il nuovo anno accademico, quei posti potranno anche essere ricoperti.

Il senatore Fortunati dice: però rimane sempre un certo vuoto, perchè è dubbio che, per i posti assegnati per l'esercizio 1963-64, si possa provvedere ai concorsi prima dell'esercizio. Ora, io sono lieto di sciogliere

questo dubbio del senatore Fortunati, dicendo che, se il Ministero, con l'approvazione della presente legge, fosse messo in condizione di poter assegnare, poniamo, all'inizio del venturo anno accademico, nuovi posti di professore di ruolo, le Università potrebbero chiedere prima del 31 dicembre concorsi per quei posti; il Ministero potrebbe bandire i concorsi, sentito il Consiglio superiore, entro il 31 marzo e dunque le Commissioni potrebbero espletare il loro lavoro in tempo perchè quei posti fossero effettivamente ricoperti all'inizio dell'anno accademico 1963-64. Convengo col senatore Fortunati che questa operazione non è possibile fare in modo analogo per le chiamate o per i trasferimenti.

Il senatore Fortunati ha mosso anche altre osservazioni particolari, sulle quali voglio rassicurarlo e non voglio soffermarmi eccessivamente. Desidero dirgli, però, che, quanto ai dati analitici sui miglioramenti economici al personale statale, in attività ed in quiescenza, con una disposizione recente e con una lettera circolare anche recente di questo Ministero, è stato fatto del cammino nella direzione che egli ha indicato. Sono anche in grado poi di fornirgli una indicazione più precisa, se vuole, benchè tali disposizioni e innovazioni non siano ancora entrate in vigore. Così, il Ministero della pubblica istruzione si è fatto parte diligente per il problema che egli ha sollevato relativo agli addetti ai centri meccanografici degli istituti di statistica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna ed in genere delle Università. •

Credo che questa mia replica non sarebbe completa se non la completassi con alcune altre considerazioni relative alla posizione degli insegnanti. Certamente il cardine della scuola sono gli insegnanti ed io non posso che condividere le considerazioni che da varie parti sono state svolte a questo proposito circa la necessità che il corpo insegnante operi in posizione di dignità e di tranquillità, che gli consenta di assolvere al suo altissimo compito.

La considerazione che la scuola è dove c'è l'educatore, dove c'è il maestro, certo ci porterebbe molto lontano anche sotto punti di vista ideologici che sono stati qui accennati stamane, ma che non tocca a me sviluppare in questo momento. Comunque, questa è la verità fondamentale, che la scuola c'è dove c'è l'educatore. Ebbene, l'approvazione dello stralcio, come del resto del piano, contrariamente a quanto è stato affermato, non contrasta, come l'esperienza dimostra, anzi in un certo senso rende necessario l'intervento dello Stato anche per migliorare la posizione economica degli insegnanti.

È stato rimproverato al piano e si potrebbe rimproverare allo stralcio che esso non destini somme al trattamento economico del personale insegnante se non per gli aumenti di organico. Tuttavia questa sua caratteristica, come l'esperienza ci dimostra, non solo non ha impedito, ma anzi in un certo senso ha imposto interventi migliorativi nei confronti del personale insegnante che in questi ultimi due anni sono stati rappresentati dalla legge 831 e dalle somme impegnate per l'indennità di studio.

Per quanto concerne l'indennità di studio, il provvedimento relativo al 1962, nella misura di 35 miliardi concordata dal Governo con le organizzazioni sindacali della scuola, è già stato approvato dal Consiglio dei ministri; lo presenterò rapidissimamente appena esaurite le formalità della raccolta delle firme necessarie ed io voglio sperare che il Parlamento lo approvi con la sollecitudine che mi consenta di incominciare a corrispondere al più presto questi sia pure limitati miglioramenti al personale insegnante della scuola elementare e media.

Ripeto in questa Assemblea quanto ho detto alla Camera circa la comprensione e l'appoggio del Ministro della pubblica istruzione nei confronti dei motivi che sono stati alla base delle rivendicazioni del personale insegnante e che il Governo naturalmente ha dovuto conciliare con altre pressanti necessità entro le quali si trova circoscritto. Sono ben lieto che alla fine queste esigenze contrapposte del personale insegnante e del bilancio abbiano potuto trovare una conciliazione che, se anche non esaurisce, anche in questo caso, il problema, costituisce tuttavia un notevole, veramente rilevante, passo in avanti nella posizione economica del personale della scuola.

Un'ultima considerazione a proposito della Commissione di indagine. È stato rimproverato anche in questa Assemblea, come alla Camera, che non sia stata introdotta nel disegno di legge una disposizione rivolta a costituire una Commissione di inchiesta parlamentare, anziché una Commissione di indagine. Debbo dire che la resistenza che il mio predecessore, il senatore Bosco, ha posto, nel periodo precedente, quando si andava configurando l'ipotesi di una simile Commissione, affinché essa fosse una Commissione di indagine e non già una Commissione di inchiesta, mi trova pienamente consenziente. Sono solidale con la resistenza che egli ha fatto e sono convinto che la soluzione così adottata dai partiti che sostengono il Governo sia preferibile.

So bene che le Commissioni di inchiesta parlamentare hanno precedenti illustri, anche a fini puramente conoscitivi e non già inquisitori. Conosco le grandi inchieste che sono state compiute nel passato, nel secolo scorso, prima del fascismo e durante le legislature successive alla nuova Costituzione repubblicana. Però, da una parte, mi permetto di osservare che queste inchieste parlamentari hanno implicato indagini ed elaborazioni che si sono prolungate per anni ed anni: anche di alcuni illustri inchieste parlamentari di questo dopoguerra noi vediamo ancora arrivarci di tanto in tanto qualche volume, benchè esse siano state deliberate parecchi anni or sono. Non vi è in questo alcuna menomazione del valore di

tali inchieste da parte mia: ma voglio dire che noi non avevamo tanto tempo a disposizione e tutti vedono quanto siano ravvicinati i termini che ho indicato.

D'altra parte, non posso dimenticare come, in parecchi casi, il nome di Commissione di inchiesta abbia favorito un atteggiamento inquisitorio con valutazioni e giudizi non tanto di natura peritale quanto di natura processuale, il che mi pareva non fosse affatto conforme ai risultati che noi vogliamo oggi raggiungere. Oggi non si tratta tanto di istituire un processo al presente o al passato della scuola, si tratta di riassumerne la conoscenza usufruendo dei moltissimi dati già accumulati (in questo convegno con le osservazioni che sono state fatte) e di individuare delle prospettive per il futuro, di ordine quantitativo e di ordine qualitativo, che sono anch'esse particolarmente urgenti, e sono il fine proprio della Commissione, che ha appunto il compito di provvedere per il futuro e non tanto di giudicare il presente e il passato.

F R A N Z A . Ma la Costituzione consente solo le Commissioni di inchiesta: questa è una novità pericolosa.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. La Costituzione non vieta nulla di tutto questo.

F R A N Z A . Ma della Commissione si chiama a far parte parlamentari che possono interrogare determinate persone: se queste si rifiutano, la Commissione non avrà nessun potere. Comunque torneremo sulla cosa quando si discuterà il mio emendamento.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sta bene, ma la sua interruzione mi ha richiamato ad un altro aspetto del problema. La Commissione parlamentare sarebbe stata certamente composta di illustri parlamentari, versati nella materia, ma forse ci avrebbe privati della collaborazione di esperti in problemi scolastici e in problemi economico-sociali che non sono parlamentari. Io credo invece che la conciliazio-

ne degli sforzi di indagine di queste due diverse provenienze sia propizia ad una più sollecita ed appropriata conclusione della Commissione d'indagine.

V E N D I T T I . Il Potere esecutivo nelle Commissioni deve essere subordinato al Parlamento. E in tutte le Commissioni parlamentari il Potere esecutivo è stato sempre l'esecutore degli ordini parlamentari.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Potere esecutivo è completamente estraneo alla Commissione.

F R A N Z A . Ma se la Commissione eletta dal Parlamento deve presentare la relazione al Ministro!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Non è che il Ministro intervenga nei lavori della Commissione; anzi la formulazione dell'articolo 55, in una forma elegante ma non per questo meno perspicua, al secondo comma esclude che la Commissione possa essere composta da funzionari. Infatti dice testualmente: « La Commissione, per questioni specifiche, potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari dell'Amministrazione statale e di rappresentanti di associazioni di categoria »; il che vuol dire che questi rappresentanti dell'Amministrazione statale e delle associazioni di categoria non ne fanno parte. Quindi non c'è un intervento del Potere esecutivo, del Ministero della pubblica istruzione, il quale possa, ammesso che lo voglia, ricavare dal lavoro di questa Commissione d'indagine le conclusioni di suo comodo. Non c'è che il desiderio di dar vita ad un'indagine la quale sia la più sollecita, la più approfondita e la più proficua possibile.

Onorevoli senatori, penso di aver preso in considerazione tutte le osservazioni che sono state mosse sul piano generale a questo provvedimento e spero di non illudermi se penso di aver esaurientemente risposto.

Nel chiedere a questa Assemblea l'approvazione del provvedimento in esame, il Governo ritiene di invitarla a compiere un atto

di grande interesse nei confronti della scuola italiana. Anche se ridotto nelle proporzioni limitate che conosciamo, questo provvedimento avrà effetti veramente benefici sulla scuola: allargherà la sfera d'intervento dello Stato nel mondo scolastico e soprattutto creerà, sulla base di una previsione sia pure limitata, un ordine, una linea, una prospettiva sicura su cui fondare la nostra attività in questo periodo di tempo onde favorire lo sviluppo della scuola italiana e consentirci di intervenire a riformare con i provvedimenti che ho poco fa indicato.

Approvando questo provvedimento, l'Assemblea compirà, onorevoli senatori — e sono veramente alla conclusione — un atto di grande rilievo democratico. Non sarà la grande legge che il senatore Zoli, relatore del Piano, ha descritto e amato nella sua relazione e avvalorato con i suoi sforzi, non sarà quella grande legge per la quale Egli si è battuto; ma sarà pur sempre una legge concepita nel medesimo spirito, nella medesima linea, animata dalla medesima volontà di progresso democratico del nostro Paese.

I medesimi intendimenti che erano alla base del Piano sono senza dubbio oggi alla base dello stralcio e danno ad esso il valore, gli conferiscono il titolo per ambire all'approvazione del Parlamento. (*Vivi applausi dal centro*).

#### Chiusura di votazione

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza e invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(*I senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti*).

*Hanno preso parte alla votazione i senatori:*

Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baracco, Barbaro, Battaglia, Battista, Bergamasco, Berlingieri, Berti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Braccesi, Buizza, Bussi,

Capalozza, Carelli, Caristia, Caroli, Cecchi, Cenini, Cerabona, Cervellati, Ceschi, Cingolani, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli,

Dardanelli, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini,

Ferretti, Focaccia, Fortunati, Franza,

Gallotti Balboni Luisa, Garlato, Gava, Genco, Gerini, Gianquinto, Gramegna, Granata, Granzotto Basso, Grava, Greco, Guidoni,

Imperiale, Indelli,

Jannuzzi, Jervolino,

Latini, Leone, Lepore, Lombardi, Lorenzi,

Magliano, Mammucari, Mancino, Marabini, Menghi, Merlin, Messeri, Micara, Minio, Molè, Molinari, Monaldi, Moneti, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Mott,

Oliva,

Pagni, Pajetta, Pasqualicchio, Pellegrini, Piasenti, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piola, Restagno, Ristori, Roasio, Roda, Romano Domenico, Russo,

Sacchetti, Santero, Secchia, Secci, Simonucci, Spasari, Spezzano,

Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Trabucchi, Tupini, Turchi,

Vaccaro, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi, Varaldo, Vecellio, Venditti, Venudo, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zannini, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zotta e Zucca.

*Sono in congedo i senatori:*

Bellisario, Borgarelli, Chabod, Faravelli, Pecoraro, Scappini e Scotti.

#### Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE.** Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito

i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

*della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Modificazioni all'articolo 114 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in materia di affittanze agrarie » (2087), di iniziativa del senatore Bussi, previo parere della 8ª Commissione;

« Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (2100), di iniziativa dei deputati De' Cocci e Origlia, previo parere della 9ª Commissione.

*della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

« Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane » (2084), di iniziativa dei deputati Del Giudice; Cerreti Alfonso ed altri; Restivo e Guerrieri Emanuele; Grasso ed altri; previo parere della 1ª Commissione;

« Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei Comuni ad autonomia scolastica » (2085), di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Iscrizione della idrovia dal Ticino per Milano Nord al Mincio fra le linee navigabili di seconda classe » (2081), di iniziativa dei deputati Togni Giulio Bruno ed altri;

« Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione

del canale navigabile Milano-Cremona-Po » (2086), di iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni ed altri, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

*della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):*

« Disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati » (2090), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

#### **Annuncio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente**

**P R E S I D E N T E .** Comunica che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

*della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

« Delega legislativa al Governo per la attuazione del decentramento amministrativo e per la semplificazione dei servizi e delle procedure della pubblica amministrazione » (2091).

#### **Ripresa della discussione**

**P R E S I D E N T E .** Dobbiamo ora passare all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Poichè l'altro ramo del Parlamento ha largamente modificato i singoli articoli del disegno di legge, ritengo opportuno che si dia lettura dell'intero testo approvato dalla Camera dei deputati.

**G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,**  
*Segretaria:*

**Provvedimenti per lo sviluppo della scuola  
nel triennio dal 1962 al 1965**

**TITOLO I.**

**EDILIZIA SCOLASTICA**

**CAPO I.**

**INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE  
DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645**

**Art. 1.**

*Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica — Ripartizione dei contributi per tipi di scuole.*

Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.

Per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 3.250 milioni per ciascun esercizio, comprensivi, per i primi due esercizi, dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1°) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari lire 1.500 milioni;

2°) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti professionali, lire 1.250 milioni;

3) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, comprese le scuole materne, nonché per gli istituti statali di educazione, lire 500 milioni.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

*Misura dei contributi — Enti ammessi al godimento.*

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'articolo 1, contributi trentacinquennali a

favore dei comuni, delle provincie e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre:

a) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli Istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli Istituti professionali nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche, situati in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi simile a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del 6 per cento per le scuole materne e per le scuole elementari dei comuni che intendano costruire l'alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1957, n. 90;

d) del 5 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché per gli Istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;

e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;

f) del 5 per cento per gli Istituti statali di educazione;

g) del 4 per cento per le altre scuole di istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente saranno stanziare nello stato di previsione

della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

(È approvato).

### Art. 3.

#### *Spese ammesse a contributo.*

Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse:

a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688;

b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonché alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici destinati ai Convitti di cui all'articolo 20 della legge 15 giugno 1931, n. 889, annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal Regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 11.

d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.

Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni è elevato a 100 milioni.

(È approvato).

### Art. 4.

*Assegnazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e di altre Aziende di credito — Garanzia dello Stato.*

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa de-

positi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai contributi concessi per ciascun anno a norma della presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, tenuto conto altresì dei mutui contratti con gli Istituti di cui al precedente comma, è autorizzato a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni.

Nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei comuni o delle provincie alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei comuni o delle provincie.

I comuni o le provincie sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

(È approvato).

### Art. 5.

*Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi.*

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditorato agli studi, entro il 15



marzo di ogni anno accompagnate da una relazione che indichi una graduatoria di necessità scolastica determinata sulla base di criteri uniformemente dettati da un regolamento, che dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, adottando i seguenti criteri:

a) ripartizione delle somme complessive stanziare annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell'articolo 1;

b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione; nell'assegnazione dei contributi per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo è considerato elemento base la graduatoria generale di necessità scolastica risultante dagli adempimenti di cui al primo comma;

c) completamento di opere già finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645.

(È approvato).

#### Art. 6.

##### *Approvazione dei progetti e concessione dei contributi*

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'articolo 2 della presente legge hanno luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 5, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

P R E S I D E N T E . Questo articolo corrisponde esattamente al testo approvato dal Senato come articolo 7.

Passiamo pertanto agli articoli successivi del testo approvato dalla Camera dei deputati.

GALLOTTI BALBONI LUISA,  
*Segretaria:*

#### Art. 7.

##### *Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori.*

Il giudizio sull'idoneità delle aree, la determinazione delle aree nei piani regolatori, gli effetti dell'approvazione dei progetti hanno luogo con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Il decreto di vincolo emesso dal Provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

(È approvato).

#### Art. 8.

##### *Stralcio del contributo per l'acquisto della area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo.*

Il Ministro dei lavori pubblici ovvero il Provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente articolo 7, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5.

Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità di cui all'articolo 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

(È approvato).

## Art. 9.

*Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici.*

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Genio civile per l'inoltro al Provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Questo articolo corrisponde esattamente al testo approvato dal Senato come articolo 12.

Passiamo pertanto agli articoli successivi del testo approvato dalla Camera dei deputati.

GALLOTTI BALBONI LUISA,  
Segretaria:

## Art. 10.

*Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai comuni e dalle provincie.*

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei comuni e delle provincie, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei comuni e delle provincie, di importo non superiore a 200 milioni di lire debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I funzionari del Ministero della pubblica istruzione, i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208, e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.

(È approvato).

## Art. 11.

*Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie.*

Entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e della sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole per il completamento dell'obbligo e alle scuole secondarie di ogni tipo.

(È approvato).

## Art. 12.

*Provvidenze speciali.*

I comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1959 il terzo limite nell'applicazione della sovrimposta fondiaria avranno facoltà di chiedere che, per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, sia provveduto dall'U.N.R.R.A.-Casas.

Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, delibera sulle domande di sostituzione.

L'U.N.R.R.A.-Casas subentrerà ai comuni sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 ago-

sto 1954, n. 645, e della presente legge. Essa è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici sentito un Comitato composto dal Provveditore agli studi, dall'Ingegnere capo del Genio civile della provincia e dal Sindaco del comune interessato. Ai progetti redatti dall'U.N.R.R.A.-Casas non si applica la norma dell'articolo 10, comma secondo. Resta fermo invece l'obbligo dell'approvazione dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per opere di importo superiore ai 200 milioni.

L'U.N.R.R.A.-Casas avrà diritto, in aggiunta ai contributi di cui alla presente legge, alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento. Tale somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dei lavori pubblici in aggiunta alle somme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e alla presente legge.

*(È approvato).*

#### Art. 13.

##### *Controllo sostitutivo da parte dello Stato*

Quando il comune o la provincia, previo invito da parte del Provveditore agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina un Commissario per gli adempimenti occorrenti.

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei comuni o delle provincie a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, si provvede d'ufficio secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

*(È approvato).*

#### CAPO II.

##### PROVVIDENZE PARTICOLARI

#### Art. 14.

##### *Costruzione di edifici per scuole materne statali.*

È autorizzata la spesa di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 e di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di edifici per scuole materne statali.

Al medesimo fine è autorizzato il prelievo di lire 1.000 milioni dai fondi stanziati dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, secondo i criteri di priorità fissati dall'articolo 5 della presente legge in quanto applicabili.

*(È approvato).*

#### Art. 15.

##### *Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne.*

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore delle provincie, dei comuni, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, Enti e istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano lo onere.

I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità e di urgenza là dove gli Enti e istituzioni predetti che gestiscono le scuole dimostrino di non

poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio alla costruzione degli edifici per le scuole stesse. L'accertamento delle condizioni di necessità ed urgenza è devoluto al Provveditore agli studi, d'intesa col Prefetto. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:

a) dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale e insulare e dei comuni montani di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90;

b) da un terzo alla metà della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne del restante territorio della Repubblica.

Lo Stato si riserva la comproprietà degli edifici di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente al contributo concesso. La manutenzione degli edifici grava sugli enti e istituzioni che gestiscono le scuole (quale corrispettivo di locazione per la quota di proprietà dello Stato). Il contributo può essere riscattato con quote ventennali senza interessi.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Donini, Luporini, Fortunati e Granata hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma, le parole: « a favore delle Province », con le altre: « a favore delle Regioni e delle Province », e a sopprimere le parole: « Enti e istituzioni ».

Il senatore Luporini ha facoltà di svolgerlo.

**L U P O R I N I .** Signor Presidente, questo nostro emendamento, il primo degli emendamenti che presentiamo, racchiude un po' lo spirito di una parte almeno di essi: di quella parte che non è esclusivamente tecnica. Stamane il senatore Donini ha annunciato, in certo modo, il nostro voto contrario a questa legge; ma evidentemente questo voto contrario è subordinato alla sorte degli emendamenti che noi presentiamo, non per un atto propagandistico, o solo per ricordare ancora certe questioni: nel caso che questi emendamenti fossero approvati, evidentemente anche la nostra posizione sarebbe diversa.

Ora, questi emendamenti al primo articolo sono due: uno è l'emendamento aggiuntivo che riguarda le Regioni; e credo di dover spendere pochissime parole in questo senso. Si tratta di una proposta che nasce da un'indicazione della Costituzione repubblicana. Vorrei sottolineare che l'adempimento al dettato costituzionale quanto all'attuazione dell'Ente regione si trova oggi, se non sbaglio, proprio nel programma del presente Governo, del Governo di centro-sinistra. Una ragione di più, questa, perchè aggiungiamo fin da adesso nel testo della presente legge anche le Regioni tra gli Enti locali, accanto alle Province ed ai Comuni. Escluderle sarebbe una limitazione non giustificabile. Si potrebbe dire in generale che gli emendamenti che noi presentiamo a questo primo articolo, come ad altri articoli, hanno prima di tutto l'intento, a nostro avviso, di ricondurre la legge nell'ambito della Costituzione. Qui, nell'articolo 15, si parla di vari Enti, Province, Comuni, Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza e dei loro Consorzi, e poi « Enti e istituzioni » — è la espressione di cui noi proponiamo la soppressione — « che nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano l'onere ». C'è proprio questa espressione, « onere », che ci ricorda, *lucus a non lucendo*, il dettato costituzionale: ci ricorda il famoso terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, tante volte citato e che non sto a rileggere. Di fatto, qui, nell'articolo ora in discussione, nel modo come è formulato, si addossa allo Stato un onere che non è un onere costituzionale, che è fuori dall'ambito della Costituzione, secondo il terzo comma dell'articolo 33.

Non ci si contenta di lasciare le cose come sono quanto alla scuola materna, e sono già di fatto fuori dell'ambito della Costituzione, ma, quello che è peggio, si vuole incrementare la scuola materna privata, a spese dello Stato; e ciò avviene proprio in un settore dove si verifica la più grave carenza dello Stato, perchè una iniziativa dello Stato fino ad oggi non è esistita per questo ordine di scuole, nonostante la norma costituzionale che implicitamente gliene farebbe obbligo. Lo stesso onorevole Caleffi

ieri, a proposito di questo e di altri articoli, parlava di dubbia costituzionalità, se ho ben inteso, del disegno di legge. Del resto credo che non a caso stamane l'onorevole Donati, il relatore, per giustificare questi finanziamenti alla scuola materna privata di cui proponiamo la soppressione, è ricorso ad una assai curiosa teoria, e cioè alla teoria secondo la quale la scuola materna assolverebbe, soprattutto e prima di tutto, a dei compiti assistenziali e quindi andrebbe riportata piuttosto all'articolo 31 che non all'articolo 33 della Costituzione. È veramente strana questa teoria perchè urta, come ho avuto occasione di accennare stamattina in una interruzione, contro tutti i principi della pedagogia moderna e contemporanea, compresa la pedagogia cattolica, la quale dice che prima di tutto la scuola materna è una scuola, ed ha tutte le caratteristiche della scuola (ne deriva appunto che lo Stato è impegnato a istituire scuole anche in questo ordine) e, soltanto secondariamente può avere anche dei compiti e degli aspetti assistenziali. Credo però che non a caso è accaduto stamane all'onorevole Donati di presentarci questa curiosa e strana teoria, perchè in fondo l'aver ricorso a questa nuova mirabolante costruzione teorica è il segno della debolezza costituzionale della legge ed il segno della debolezza costituzionale di questo articolo.

Forse però non è tanto in siffatte considerazioni, signor Presidente, il senso del discorso che facciamo in questo momento, quanto piuttosto nello spirito che ci è stato detto da varie parti essere alla base del presente provvedimento legislativo: mi riferisco al compromesso che si sarebbe raggiunto, ci viene detto, indirizzato a rinviare i dissensi di principio ad una fase successiva della legislazione, nella quale si cercherebbe la risoluzione di quei gravi dissensi di principio che hanno bloccato per quattro anni, a parte le questioni tecniche, il piano della scuola. Si è appunto detto che tali questioni si volevano rinviare a dopo che si fosse varata la legge sulla parità, a dopo che si fossero risolte le differenze più profonde.

Ebbene, non nascondo che qui intendiamo prendere in parola tutti coloro che sono

ricorsi a questo argomento appartenenti alle diverse parti politiche. Noi vi presentiamo questo emendamento proprio perchè le questioni di principio vengano sospese e rinviate.

Vi diciamo: lasciamo le cose come stanno, rimaniamo allo stato presente delle cose, non aggraviamolo incrementando ulteriormente il settore privatistico della scuola materna. Ci sono gli argomenti che portava ieri il senatore Caleffi, argomenti che in certo modo ci toccavano il cuore. Egli parlava dei bambini di famiglia disagiata che debbono andare alla scuola materna, e non v'è dubbio che il problema è urgente. Il Ministro ci ha confermato poco fa che sarà istituita la scuola materna statale. Però, credo, possiamo tutti condividere la persuasione che, almeno per molti anni, questa scuola materna statale non potrà se non ricoprire una piccola parte delle esigenze della società italiana in ordine a questo settore.

E allora noi vi diciamo: aiutiamo, diamo il massimo contributo, la massima spinta a quegli enti che più direttamente possono oggi assumere tale responsabilità, agli enti locali ed anche ad istituti di beneficenza. Il senatore Donati avrà notato che questa parte dell'articolo l'abbiamo lasciata, e non ne abbiamo chiesto la soppressione. Ma aiutiamo soprattutto gli enti locali, i Comuni, le Provincie, e le Regioni quando ci saranno, cioè gli enti pubblici, enti statali nel senso lato della parola, come organi di decentramento statale, enti che esprimono più immediatamente e direttamente la vita delle comunità della Nazione.

L'accettazione di questa nostra proposta credo faciliterebbe enormemente la possibilità di trovare una piattaforma comune o un minimo di piattaforma comune per avviare a soluzione i seri problemi della scuola italiana che ci stanno davanti.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

**D O N A T I , relatore.** Per quanto riguarda il primo emendamento, faccio notare che, se ci sono istituzioni di carattere veramente

locale, come gli asili, interessati direttamente sono i Comuni, più assai che le Province. Ma mi sembra incomprensibile attribuire alla Regione la gestione di scuole del grado preparatorio, e quindi ritengo inutile l'introduzione della Regione tra gli enti che debbono costruire o avere in cura asili. La maggioranza della Commissione, che ho consultato, è di questo avviso.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, esso esprime una posizione ideologica, quella che abbiamo già sentito esporre dal senatore Donini questa mattina, un orientamento ideologico che evidentemente la maggioranza della Commissione non condivide. Eviterò una polemica con il senatore Luporini su quella che egli ha chiamato strana interpretazione, tanto strana che egli stesso ha ammesso che lascerebbe nella legge gli enti, gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza. Ora, se istituti pubblici di assistenza e beneficenza sono sorti proprio con lo scopo di dar vita ad asili, pare così strana la concezione della scuola materna come scuola che ha anche un aspetto, dico anche, di assistenza e beneficenza?

E basta che abbia anche questo aspetto per rientrare nell'ambito dell'articolo 31 della Costituzione; non è detto per questo che debba essere prevalente lo scopo assistenziale su quello didattico-educativo.

D'altra parte faccio notare al senatore Luporini, il quale ha parlato anche della pedagogia cattolica, che è esatta fino ad un certo punto la sua impostazione, perchè è verissimo che noi cattolici abbiamo sempre sostenuto il carattere scolastico della scuola materna quando abbiamo combattuto le sale di custodia che non avevano nulla di scuola materna, ma è anche vero che abbiamo sempre insistito sul particolare carattere di questa scuola che ha una funzione assistenziale in rapporto alla tenera età dei bambini e in rapporto alle esigenze delle famiglie. Altra volta credo di aver già dimostrato — e di aver trovato anche sui vostri banchi, colleghi di sinistra, una certa comprensione su questo punto — come le famiglie apprezzino proprio quelle scuole materne che non hanno un orario strettamente burocratico, ma che interpretano con la loro attività senza limiti l'esigenza viva delle fa-

miglie stesse che non soltanto affidano questi ragazzi ad una scuola, ma richiedono anche la sostituzione dei propri membri impegnati nel lavoro, proprio per la cura, per l'assistenza dei fanciulli, cioè per quegli aspetti che l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione prevede.

Evidentemente quindi non è così balzana, come si dice, questa prospettazione. D'altra parte io dovrei girare questo termine a qualcuno che s'intende assai più di me di diritto pubblico; si rivolga, senatore Luporini, quindi, al suo collega dell'Università di Firenze, credo della Facoltà di giurisprudenza, Carbonaro, ed eventualmente questo aggettivo lo attribuisca a lui.

LUPORINI. Io non ho usato questo aggettivo.

DONATI, *relatore*. Ha parlato comunque di « argomento balzano »; a me pare invece che l'argomento meriti un approfondimento, tanto che io l'ho proposto come motivo di meditazione più che come argomento *ad hoc*.

Resta il fatto che noi della maggioranza della Commissione non possiamo accettare l'emendamento, soprattutto perchè tende a limitare la funzione di sovvenzione dello Stato a quelli che l'articolo qualifica come « enti e istituzioni » e che oggi coprono — badate — oltre il 50 per cento dell'area delle scuole materne. Io mi domando: se ad un certo momento, vorrei dire per una impossibile ritorsione, questi enti e istituzioni giungessero a chiudere le scuole materne che gestiscono, come faremmo fronte a questo servizio? Non è forse una necessità di ordine nazionale che queste istituzioni vivano, sopravvivano, almeno fino a che lo Stato non abbia provveduto, qualora ritenga di provvedere? Quindi non si tratterebbe di un buon affare e non si risponderebbe alle esigenze della popolazione.

DONINI. Si parla delle nuove istituzioni, non di quelle esistenti.

DONATI, *relatore*. Qui si parla di « contributi ad enti e istituzioni », quindi si toglierebbero evidentemente anche a quelli

esistenti. La Commissione non può accettare una simile limitazione e quindi respinge l'emendamento in esame.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Per quanto riguarda il primo emendamento io concordo con le ragioni addotte dal relatore, per cui non mi sembra opportuna e necessaria l'inclusione delle Regioni.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, non intendo intervenire nella disputa circa la natura della scuola materna, anche perchè avremo modo di occuparcene abbondantemente in occasione della discussione del relativo disegno di legge che il Consiglio di ministri ha approvato.

Invece per esprimere la mia contrarietà all'emendamento mi rifaccio alle argomentazioni che ho avuto l'onore di esporre anche poco fa durante il mio intervento di replica. Voglio dire subito che c'è una constatazione che dovrebbe trovarci tutti d'accordo, al di là delle posizioni ideologiche di partenza. Attualmente, la stragrande maggioranza, per non dire la totalità, delle iniziative in questo settore della scuola materna, appartiene o agli enti locali territoriali o alle istituzioni private di assistenza e beneficenza. Ora, mentre abbiamo previsto, approvando l'articolo precedente, un inizio di contributi per la costruzione di scuole materne statali, non sembra giusto (se vogliamo ragionevolmente far fronte alle esigenze della scuola materna) dimenticare le necessità di coloro che assistono già la grandissima maggioranza dei bambini delle scuole materne.

**D O N I N I .** Aumenta la sperequazione.

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* La sperequazione non aumenta. Comunque noi ci proponiamo di fronteggiare le necessità, e venendo incontro a queste scuole materne noi fronteggiamo le necessità servendoci di organizzazioni esistenti e già largamente operanti,

Non credo quindi che sarebbe opportuno sopprimere le indicazioni relative a questi enti e istituzioni.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Fortunati.

Ne ha facoltà.

**F O R T U N A T I .** Onorevole Presidente, a me sembra che tanto il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, quanto il Ministro abbiano confuso, almeno nella sostanza, la portata dell'articolo 15 con la portata dell'articolo 31. Si è parlato, infatti, di esigenze in atto di enti e istituzioni che gestiscono scuole materne e del pericolo che queste cessino la loro attività. Ma ora trattiamo non di contributi di esercizio, ma di contributi per costruzioni. (*Interruzione del relatore*). Abbia pazienza, se enti « gestiscono », ciò significa che i locali sono già disponibili. Si deve distinguere, quindi, il contributo per nuove costruzioni dai sussidi, di cui all'articolo 31, a favore delle scuole materne.

Sempre a questo proposito, una cosa è la costruzione e l'iniziativa per la costruzione, ed una cosa è la gestione. Non ha senso impedire ad una Regione, oggi a statuto speciale, domani a statuto ordinario, di assumere iniziative in questo campo; anzi, quando la Regione, anche a statuto ordinario, funzionerà, proprio per evitare dispersioni nella programmazione della costruzione di opere destinate a fini scolastici, sarà opportuno avere una visione che vada al di là del Comune e della stessa Provincia. Già adesso, del resto, sia il suo Partito, senatore Donati, sia altri partiti, in Emilia e in Toscana, stanno affrontando il problema di un programma di costruzioni di edifici scolastici per le scuole materne ed elementari, come anche per le scuole medie, che trascenda i limiti del Comune, i bisogni dei singoli Comuni, per evitare che le costruzioni si risolvano in aspirazioni di tipo campanilistico vecchio stile.

Quando si dice che il Comune è interessato alle scuole materne, si dice che esso è interessato come gestore. E questo non

ha niente a che vedere con la portata dell'articolo 15, che riguarda i contributi per la costruzione. Questa è la prima questione.

In secondo luogo, quando voi sostenete il testo votato prima dal Senato e poi dalla Camera, dimenticate un particolare, che ieri l'amico Caleffi ha invece ricordato. Quando noi ci trovammo qui, in Assemblea, a discutere quest'articolo, il testo della Commissione non era quello a noi oggi sottoposto, perchè non conteneva le parole « enti e istituzioni ». Le parole « enti e istituzioni » vennero proposte e inserite all'ultimo momento con un colpo di maggioranza. Ed è proprio qui che è nata la frattura nella discussione, a cui ha accennato ieri l'amico Caleffi. Non possiamo ignorare queste cose. Quando voi ci rimproverate di riprendere una polemica, non possiamo accettare il rimprovero. Noi riprendiamo qui in Assemblea le posizioni che erano state raggiunte unanimemente in sede di 6ª Commissione del Senato nel primo esame del piano decennale. Ognuno di voi, colleghi democristiani, si assuma le responsabilità della iniziale rottura. La rottura avvenne in Aula e non in Commissione. E fu in Aula che furono introdotte le parole « enti e istituzioni » che, tra l'altro, dal punto di vista giuridico e legislativo, mi sia consentito di dire, sono del tutto vaghe e generiche. Con tale formulazione, sussiste la possibilità di contributi dello Stato a qualunque associazione. Ricordo che in Commissione non furono approfondite questioni ideali ed ideologiche. Si scelse la formulazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in quanto esse sono sottoposte al controllo di una Commissione provinciale e al controllo e alla verifica degli organismi che verificano gli atti di tutti gli enti locali. (*Interruzione del senatore Angelilli*). Vi possono essere associazioni di fatto che non sono sottoposte ad alcun controllo della gestione economica. Qui si parla di contributi economici, non si parla di attività didattiche. (*Interruzione dal centro*). Che c'entra questo con il comma aggiuntivo? Sarebbe come se un senatore o un gruppo di senatori proponesse che è ammesso un contributo dello Stato per la costruzione di case a favore di qualunque organismo che presenta domanda, e giustifi-

casce la proposta suggerendo che lo Stato diventi comproprietario della quota, eccetera. Io credo che tutti voi respingereste una proposta siffatta. Il problema di fondo è di sapere, in uno Stato di diritto, chi ha diritto a contributi da parte dell'ente pubblico. Noi abbiamo sostenuto allora in Commissione che chi ha diritto a contributi normali da parte dell'ente pubblico non può essere di regola che un organismo di diritto pubblico. Le agevolazioni di carattere particolare non possono trovar posto in una norma che, di fatto, diventa permanente. Ciò implica una trasformazione dei rapporti di diritto pubblico che non può non preoccupare.

È per queste ragioni che noi abbiamo presentato l'emendamento, che si riferisce non a posizioni da noi sostenute per la prima volta in Assemblea, ma alle primitive posizioni assunte dalla 6ª Commissione del Senato, in modo unanime, senza divisioni di sorta.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti la parte dell'emendamento dei senatori Donini ed altri tendente a sostituire alle parole « a favore delle Provincie » le altre « a favore delle Regioni e delle Provincie », non accettata nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti la seconda parte tendente a sopprimere le parole « Enti ed istituzioni », anche essa non accettata nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti l'articolo 15 del testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

**GALLOTTI BALBONI LUISA**,  
*Segretaria*:



## Art. 16.

*Contributi ad alcune categorie di Comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali.*

È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da destinarsi ai contributi concessi, in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, dal Ministero della pubblica istruzione ai Comuni che intendano adibire ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprietà.

I Provveditori agli studi, sentiti i Consigli scolastici provinciali e gli Ispettori scolastici competenti per territorio, proporranno in quali casi ed in quale misura il contributo dovrebbe essere erogato tenendo conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tale scopo i Consigli scolastici provinciali compileranno, entro il 15 febbraio di ogni anno, una graduatoria delle opere da ammettere a contributo.

Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade dei Comuni maggiori, le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti.

I contributi non possono riguardare più di due scuole.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, i Provveditori agli studi e i Consigli scolastici provinciali si uniformeranno alle norme vigenti in materia.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per le spese di adattamento e lire centomila per le spese di arredamento, per ogni aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire cinquecentomila.

La ripartizione delle somme è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

## Art. 17.

*Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento.*

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli richiamati nel comma precedente.

La ripartizione delle somme è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

## Art. 18.

*Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle scuole materne.*

Sulle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori indicati all'articolo 3 della stessa legge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente articolo 15 della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle Regioni o delle Province che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento

di scuole materne nei Comuni indicati nel comma stesso.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 19.

##### *Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica.*

In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario, in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la Cassa può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle su citate esigenze.

Il Comitato, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può altresì autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo.

(È approvato).

#### CAPO III.

##### PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITÀ'

#### Art. 20.

##### *Costruzione di edifici.*

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero

della pubblica istruzione la somma di lire 10.000 milioni, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici nonchè per arredamento e attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie, per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi le cliniche universitarie e quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, nonchè i collegi e le case dello studente annessi alle medesime Università.

Le Regioni, le Province, i Comuni e le amministrazioni degli ospedali clinicizzati possono concorrere nelle spese per le opere di cui al comma precedente.

(È approvato).

#### Art. 21.

##### *Stipulazione dei mutui.*

Le Regioni, le Province, i Comuni e le amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui al presente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi.

Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contrat-

ti con altri Istituti, con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi.

Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(E approvato).

#### Art. 22.

##### *Domande di contributo statale.*

Il piano di ripartizione delle somme stanziato ai sensi dell'articolo 20 è determinato, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici e per quanto concerne i collegi e le case dello studente annessi, anche il Comitato nazionale delle opere universitarie, costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria debbono far pervenire al Ministro della pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al primo comma dell'articolo 20 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle spese da parte di Enti le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli Enti stessi, da cui risulti specificata la somma per cui è assunto l'impegno del contributo.

(È approvato).

#### Art. 23.

##### *Criteri di ripartizione dei contributi.*

Nella ripartizione delle somme stanziato ai sensi dell'articolo 20 è data precedenza alle opere, per le quali è assicurato il contributo di Enti, o a quelle sedi di Università e di Istituti universitari, nelle quali gli Enti pubblici territoriali hanno già contribuito in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 ago-

sto 1950, n. 646, o in zone dichiarate similari dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno e con quello del tesoro, ovvero quando dai medesimi Ministri sia accertata l'assoluta impossibilità di concorso degli Enti pubblici territoriali.

Nel decreto di ripartizione delle somme sarà fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi degli Enti, dei criteri di scelta.

Il decreto di ripartizione delle somme è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fortunati, Donini, Granata e Luporini. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« Al secondo comma, aggiungere in fine le parole: " così che risulti definito il programma di costruzione proposto dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per un periodo che trascenda anche il triennio 1962-65 " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, mentre per le costruzioni edilizie che riguardano altri ordini di scuole si può agevolmente pensare che l'erogazione dei contributi avvenga sulla base di una prospettiva dei bisogni che trascenda anche il triennio 1962-1965, a me sembra che l'erogazione è più difficile e più complessa quando si tratta di costruzioni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. La dimensione finanziaria concerne un triennio. Credo, però, che a nessuno sfugga che le esigenze a questo riguardo anche del settore universitario non possono essere, nè dal punto di vista temporale nè da quello finanziario, risolte nell'ambito dei 30 miliardi previsti dall'articolo che noi stiamo discutendo.

Di qui, a mio avviso, la necessità, tenendo presente lo spirito che mi ha animato nel-

l'intervento di ieri, di stimolare le Università stesse ad affrontare i problemi con una prospettiva a lungo termine, per evitare dispersione di mezzi ed inutili dispendi. In diversi centri universitari io credo che, se non vi sarà questa prospettiva a lungo termine, l'erogazione di contributi rischierà di essere fatta alla giornata. Bisogna che noi responsabilizziamo le Università. In taluni centri si tratta di fare programmi non a due o tre anni, ma a 30, 50 anni di distanza, perchè i centri urbani sono in notevole sviluppo, ed io penso che occorre uscire ormai dai confini attuali amministrativi dei centri stessi, se si vogliono creare organismi universitari attrezzati ed efficienti.

Ecco la ragione di un emendamento che, a mio avviso, potrebbe anche non essere posto in votazione, qualora il Ministro ci dicesse che l'erogazione dei contributi seguirà il criterio esposto nell'emendamento. A noi non interessa che la legge dica o non dica formalmente una cosa, a noi interessa che sia chiaro lo spirito della legge.

Quindi, onorevole Presidente, prima di mettere in votazione l'emendamento, io gradirei che il relatore e soprattutto il Governo dicessero se lo spirito che ci ha animato nel presentare l'emendamento è accolto o meno.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**D O N A T I , relatore.** Lo spirito espresso dal senatore Fortunati mi pare decisamente accettabile; direi anzi che è preferibile un impegno del Ministro ad una formulazione esplicita che diventerebbe difficile, perchè giustamente il senatore Fortunati mette in evidenza che la programmazione può protrarsi per un periodo anche di 30, 40 anni, e non può essere legislativamente decretata a tanta distanza di tempo; può invece costituire un indirizzo orientativo nell'opera del Ministero.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

**G U I , Ministro della pubblica istruzione.** Io per la verità mi apprestavo a rispondere nel senso contenuto nelle ultime parole del senatore Fortunati, cioè volevo dire che lo spirito mi sembra accoglibile, ma sarebbe bene che l'emendamento non fosse posto in votazione e spiego il perchè. Già il fatto che qui abbiamo potuto prevedere almeno tre anni, anche se l'erogazione delle somme non può essere che annuale, è un invito alle Università a fare una programmazione che vada al di là dell'anno. Quindi il Ministero aiuterà, consiglierà perchè la programmazione nei piani delle Università si estenda anche oltre il triennio, tanto più che c'è l'assicurazione nella legge medesima che dopo il triennio ci sarà un altro piano. La formulazione dell'emendamento non può però essere accettabile perchè imporrebbe implicitamente impegni di spesa che vanno oltre il triennio, mentre la legge ha copertura soltanto per il triennio. Quindi, se fosse respinto l'emendamento si contrasterebbe con quello che vogliamo fare. Pregherei pertanto il senatore Fortunati di non insistere pur accogliendo lo spirito dello emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Fortunati, mantiene il suo emendamento?

**F O R T U N A T I .** Ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'articolo 23 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura degli articoli successivi.

**G E N C O , Segretario:**

Art. 24.

*Approvazione dei progetti.*

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 20 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 22 con decreto del Mini-

stro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(È approvato).

#### Art. 25.

##### *Edifici demaniali - Manutenzione.*

Le disposizioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4, si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Università ed agli Enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

**P R E S I D E N T E .** Questo articolo corrisponde esattamente al testo approvato dal Senato come articolo 29.

Si dia lettura degli articoli successivi del testo approvato dalla Camera dei deputati

**G E N C O ,** Segretario:

#### Art. 26.

##### *Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti*

Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

(È approvato).

#### CAPO IV.

### PROVVIDENZE PER GLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE

#### Art. 27.

##### *Immobili di proprietà dello Stato.*

Ad ogni Convitto nazionale ed Educatore femminile statale è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

#### Art. 28.

##### *Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato.*

Lo Stato provvederà alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente.

A tal fine è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

#### Art. 29.

##### *Contributi agli Istituti che dispongono di propri edifici.*

Le Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici stessi.

A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per contributi trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni per ciascun esercizio.

I mutui richiesti dalle Amministrazioni degli Istituti sono garantiti dallo Stato con le modalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 30.

##### *Agevolazioni tributarie.*

Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

#### TITOLO II.

### **PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DI PARTICOLARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - BORSE DI STUDIO E ASSISTENZA**

#### Art. 31.

##### *Sussidi alle scuole materne.*

Per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.050 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno negli esercizi successivi, fino a raggiungere l'importo di lire 1.750 milioni con l'esercizio finanziario 1964-65.

Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona,

può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite complessivo di lire 2.500 milioni annui da iscriversi negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi di cui al secondo comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro, per il tramite dei Provveditori agli studi che su di esse esprimeranno il loro motivato avviso, sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

Il Ministro, in base alle domande pervenute, compilerà il piano annuale di ripartizione della somma di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle Isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi occorrerà tener conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte del Ministero dell'interno, dell'Amministrazione delle attività assistenziali italiane ed internazionali e di altri Enti assistenziali.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E**. Su questo articolo i senatori Donini, Luporini, Granata e Fortunati hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**G E N C O**, Segretario:

« Al secondo comma, sostituire le parole iniziali:

" Alle scuole materne non statali " con le altre: " Alle scuole materne delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi " ».

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Luporini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L U P O R I N I . Premetto che siamo pronti a rinunciare al termine « Regione » se si considera che sia precluso dalla votazione dell'articolo 15.

Debbo dire però che sono rimasto assai colpito dalle parole dette poco fa dal senatore Donati e cioè dalla domanda: « se chiudessero? », riferita alle scuole materne non statali. Parole che, come se non sbaglio ha osservato il collega Fortunati, sarebbero più attinenti a questo articolo che non all'articolo 15.

« Se chiudessero »; io vorrei chiedere al collega Donati che cosa significa questa domanda. Non so: è forse una minaccia? Se mi consente, le spiego perchè sono rimasto colpito: la mia non è una ipotesi della irrealtà. In questo momento, oggi, evidentemente, sarebbe una ipotesi dell'irrealtà. Ma mi sono subito chiesto: scendendo per questa china, per la china sulla quale ci mettiamo con questo comma, dove si può arrivare? La sua domanda non potrebbe diventare domani veramente una minaccia operante per la vita della scuola italiana, almeno a questo livello? Dico che non è una ipotesi della irrealtà, perchè abbiamo già visto cosa è accaduto in altri Paesi, nel Belgio per esempio, dove si sono avute non solo minacce ma anche manifestazioni di violenza, intorno alle questioni della scuola proprio da parte dei cattolici organizzati. Mi auguro che nel nostro Paese non arriveremo mai a situazioni di questa natura. Il fatto è però che le premesse a situazioni di questo genere si trovano in decisioni come la presente che si intende prendere e come quelle che sono state prese con l'articolo 15. Non tutte le situazioni politiche sono stabili, perchè noi si possa essere sicuri che domani nel nostro Paese cose di quel tipo, a cui ho accennato, non abbiano a verificarsi.

Certo oggi, siccome lei ha posto quella domanda, le rispondo: se chiudessero quelle scuole, lo Stato dovrebbe intervenire immediatamente per farle continuare a funzionare, magari con una gestione sua diretta, o tramite gli enti locali o qualsiasi altro ente di beneficenza pubblicamente controllato. Aggiungo, anzi, che forse non sarebbe un male che a questa situazione si arrivasse.

Lo Stato sarebbe costretto ad assumersi quel compito che gli è imposto dalla nostra Costituzione.

Se esaminiamo queste sovvenzioni in rapporto al tipo di scuola cui sono destinate, troviamo che si tratta di una cifra veramente fantastica: 2 miliardi e 500 milioni annui semplicemente per la gestione della scuola materna! Se facciamo un raffronto con le cifre che sono destinate alla ricerca scientifica, per esempio, o se andiamo, viceversa, a vedere come è fatta anche la migliore e meglio attrezzata scuola materna e che cosa costa la sua gestione, ci rendiamo conto che con 2.500 milioni annui si viene a mantenere tutta la scuola materna privata, cioè quella ecclesiastica, del nostro Paese; creando così un regime qualitativamente nuovo.

È per questo che noi qui non possiamo altro che confermare la posizione che abbiamo sempre assunto nei confronti di tale problema, fin dal primo momento in cui si è discusso il Piano della scuola, richiamando l'attenzione di tutti coloro che erano stati con noi nella battaglia che abbiamo condotto, sulla gravità della decisione che si prende con questo articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , *relatore*. Una sola cosa mi preme di far osservare, che cioè l'enorme cifra di 2 miliardi e mezzo all'anno significa una somma di 2 mila lire per alunno all'anno, onde un asilo che abbia 100 ragazzi potrà fruire in un anno di un sussidio di 200 mila lire. Se questa è una somma così spaventosa, tale da mantenere tutta la scuola clericale, lascio giudicare ai colleghi.

Non aggiungo altre considerazioni: mi richiamo a quanto ho detto a proposito dell'articolo 15, onde ritengo che la maggioranza della Commissione sia concorde nel respingere l'emendamento in esame.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Mentre dichiaro che il Governo non accetta questo emendamento, vorrei aggiun-

gere che mi sembra che anche su questo punto la battaglia sia sproporzionata all'entità della misura in discussione.

Faccio osservare che nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione lo scorso anno era già stanziata a questo titolo la somma di 1 miliardo e 300 milioni che quest'anno è stata portata a 1 miliardo e 700 milioni. Ora, siccome lo stanziamento previsto da questo disegno di legge è comprensivo anche dello stanziamento di bilancio, tutta questa battaglia viene fatta in realtà per la somma di 800 milioni di differenza.

Questo ho voluto dire per dimostrare che non si tratta di un provvedimento così rivoluzionario ed innovatore come si vuol far credere.

LUPORINI. Scusi, signor Ministro, ma se voi questo stanziamento lo avete lasciato semplicemente in bilancio, magari aumentandolo anche di altri 800 milioni, la battaglia non ci sarebbe stata.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo comunque che sia opportuno precisare i termini della discussione. Non si tratta nè di una novità nè di un incremento così rilevante da costituire esso stesso una novità. È qualche cosa che viene deliberato annualmente negli stati di previsione. È stata proposta una certa somma; lo aiuto che ne deriva alle scuole materne non statali, dei comuni, delle associazioni, degli enti privati, è estremamente modesto. In questi giorni ho alla firma questi atti, e vedo che si tratta di 20-30-40 mila lire all'anno. Sono dei sussidi veramente modesti, che danno una piccola spinta a mantenere in vita queste scuole che adempiono ad una degnissima funzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Caleffi. Ne ha facoltà.

CALEFFI. In base agli impegni che abbiamo assunto, considerando questo provvedimento stralcio di carattere straordinario e temporaneo, e in attesa di altri prov-

vedimenti, noi ci opporremo a questo come ad altri emendamenti, perchè intendiamo che l'iter della legge sia il più celere possibile. D'altra parte noi ci asterremo dal votare a favore del comma, così come ci siamo astenuti dal votare l'articolo 15, per le ragioni di principio già illustrate nel mio intervento di ieri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento dei senatori Donini, Luporini, Granata e Fortunati, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

#### Art. 32.

##### *Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni.*

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria, didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1962-1963 con un progressivo aumento di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 1.800 milioni.

(È approvato).



## Art. 33.

*Contributi ai Patronati scolastici.*

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, è elevato a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

L'assegnazione del contributo di cui al precedente comma è disposta dal Ministero della pubblica istruzione per le singole provincie in base al numero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie stesse.

(È approvato).

## Art. 34.

*Trasporto degli alunni.*

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la somma di lire 1.500 milioni per il trasporto degli alunni provenienti da località, frazioni o comuni vicini ad una sede di scuola statale, o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale.

I Comuni sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

(È approvato).

## Art. 35.

*Libri di testo per le scuole elementari.*

Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari sta-

tali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato è stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

## Art. 36.

*Contributi per la scuola popolare.*

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti, da effettuarsi con le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziate su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1959-60 le seguenti somme:

a) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;

b) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;

c) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni.

(È approvato).

## Art. 37.

*Servizio nazionale di lettura.*

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per il servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi.

(È approvato).

## Art. 38.

*Borse di studio.*

È abrogato l'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Per consentire mediante l'assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è stanziata la somma di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento delle borse di studio annuali o pluriennali.

L'assegnazione avviene per concorso provinciale, consistente in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato tra più temi proposti dalla Commissione esaminatrice su argomento di cultura generale, prova che eccezionalmente può essere integrata con una verifica orale.

Al concorso sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione di esami.

Le Commissioni per il concorso provinciale possono essere suddivise in sottocommissioni a seconda del numero dei concorrenti, e sono nominate dal provveditore agli studi.

Ciascun gruppo esaminatore è costituito da: un preside di ruolo, tre insegnanti (due dei quali appartenenti ai ruoli delle scuole statali) e un funzionario della amministrazione della pubblica istruzione.

Nei casi di parità di merito sarà tenuto conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà ogni anno a far pubblicare l'elenco dei vincitori.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 è altresì autorizzato l'aumento di posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandi femminili statali per la somma iniziale di lire 60 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e da aumentare per lire 20 milioni all'anno negli esercizi successivi sino a raggiungere il complessivo importo di lire 100 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.

Le norme del presente articolo sono applicate anche agli alunni della scuola di completamento dell'obbligo fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni ad essi relative.

**P R E S I D E N T E**. Su questo articolo, i senatori Donini, Loporini, Fortunati e Granata hanno presentato due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

**G E N C O**, Segretario:

« Sostituire il secondo comma con i seguenti:

” Per consentire, mediante l'assegnazione di borse di studio, ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria o artistica, è stanziata la somma di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, 1964-65.

I vincitori sono tenuti a utilizzare la borsa nelle scuole statali, regionali, provinciali, comunali o pareggiate ” ».

« Sostituire il quarto comma con il seguente:

” L'assegnazione avviene, per gli alunni delle scuole statali, regionali, provinciali, comunali o pareggiate, in base ai risultati dello scrutinio o della prima sessione di esami. Per gli altri, l'assegnazione avviene per concorso provinciale, consistente in una prova scritta anonima su tema scelto tra più temi proposti dalla Commissione esaminatrice su argomento di cultura generale, prova che eccezionalmente può essere integrata con una verifica orale ” ».

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Donini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**D O N I N I**. Signor Presidente, agli argomenti che ho portato questa mattina in sede di discussione generale sul problema delle borse di studio, vorrei aggiungere ora altri tre.

Il primo consiste in un'osservazione di carattere marginale. In fondo, in contrasto con

l'affermazione più volte qui ripetuta che lo stralcio triennale migliori le previsioni e gli stanziamenti del vecchio piano decennale, basta un computo di carattere contabile delle somme che erano previste nel vecchio piano sino alla lettera f) dell'articolo 40 del vecchio testo (21 miliardi), ed un confronto con le somme per borse di studio che vengono qui stanziare (18 miliardi) per provare la futilità di quell'argomento. Nè, che io sappia, in questi anni vi sono stati altri stanziamenti per borse di studio, proprio perchè questo era uno dei punti controversi...

D O N A T I , *relatore*. Erano in bilancio.

D O N I N I . No, qui si parla del piano decennale, sul quale il Governo precedente l'attuale non voleva impegnarsi. Quindi il terzo stralcio del vecchio piano, del 26 gennaio di quest'anno, non prevedeva utilizzazione di fondi del piano decennale accantonati che riguardassero borse di studio. Abbiamo dunque 18 miliardi anzichè 21. Questa osservazione può avere un certo valore; senza dubbio però non è di carattere decisivo.

La seconda osservazione si riferisce a quanto ha avuto occasione di dire poco fa il senatore Fortunati. È molto strano che il Senato debba respingere la formulazione che aveva adottato nel corso della discussione del mese di dicembre 1959, quando le borse di studio furono attribuite agli alunni delle scuole d'istruzione secondaria o artistica, statali, regionali, provinciali, comunali o parregiate. Conosciamo molto bene le sferzate che la stampa dell'estrema destra e della destra clericale ha lanciato contro i senatori della maggioranza, colpevoli di aver accettato questa formulazione; ne ricordiamo gli articoli e gli incitamenti rivolti all'altro ramo del Parlamento perchè modificasse quella « scandalosa » dizione. È curioso che ora il Senato debba accettare tali poco benevoli apprezzamenti nei suoi confronti e passare con tanta leggerezza sopra una decisione che aveva assunto in modo meditato, al momento della discussione in Aula del piano decennale.

La terza osservazione ha un altro carattere. Onorevoli colleghi, in verità è la prima volta, oggi, che noi discutiamo in modo responsabile (dico in modo responsabile) in questo nostro Senato il problema delle borse di studio. C'è la legge del 9 agosto 1954, lo so; stamani, dopo il mio intervento, mi sono sentito obiettare da alcuni colleghi: ma perchè questa discussione non l'avete fatta quando venne per la prima volta intaccato il vostro principio dell'incostituzionalità delle sovvenzioni accordate alle scuole private attraverso le borse di studio? Perchè non avete detto nulla, non vi siete opposti quando venne discussa la legge Romita-Martino del 9 agosto 1954, n. 645? Io personalmente non mi sentivo colpito da questa osservazione, perchè non ricordavo di aver approvato questa legge e nemmeno di averla discussa. Sono andato a vedere gli atti parlamentari ed è venuta fuori una cosa molto interessante, che io voglio qui riferire brevemente, visto che qualcuno, anche in sede di Commissione, ha parlato di una nostra « furberia ». Un caso tipico di furbizia politica: la legge 9 agosto 1954 è stata approvata dalla Commissione lavori pubblici, trasporti e telecomunicazioni del Senato durante la chiusura di questo ramo del Parlamento, in piena estate, una settimana dopo che tutti i senatori erano partiti, per convocazione telegrafica dei membri di questa Commissione e non di quella dell'istruzione, partendo dal presupposto che siccome il primo punto trattava di edilizia scolastica tutto ricadeva nelle braccia della Commissione lavori pubblici, mentre poi venivano altri punti tra cui l'aumento delle tasse scolastiche e la questione delle borse di studio. Venne convocata surrettiziamente la Commissione e la proposta venne approvata con la partecipazione del ministro Romita e del ministro Martino, sotto la presidenza del senatore, oggi ministro, Corbellini; a titolo suo personale intervenne il senatore Ciasca, presidente della 6ª Commissione, che non consultò alcuno di noi, anche perchè eravamo dispersi in tutte le parti d'Italia: era il giorno 5 agosto 1954, sette giorni dopo la chiusura del Senato della Repubblica. È chiaro quindi che questa questione non

è stata mai discussa e noi non ne portiamo la responsabilità. Il dibattito attuale ha almeno il merito di affrontare per la prima volta il problema delle borse di studio in modo tale che l'argomento non possa sfuggire ad un esame responsabile di questo ramo del Parlamento, in piena cognizione di causa e dinanzi agli autorevoli senatori di tutti i Partiti politici.

Ho già esposto stamane e non ripeterò i motivi che ci inducono a sostenere la tesi costituzionale che, mentre le borse di studio possono essere attribuite anche a studenti che provengono da scuole private, paterne e statali di qualunque tipo, esse però in quanto costituiscono un finanziamento che lo Stato dà per il proseguimento degli studi di questi giovani devono essere costituzionalmente spese nell'ambito della scuola statale, altrimenti si cadrebbe in una forma indiretta e anch'essa piuttosto surrettizia di finanziamento delle scuole private.

Badate: poc'anzi si è parlato di altri Paesi. Vorrei solo ricordare che attraverso questa breccia delle borse di studio in Francia si è passati negli ultimi anni dalla legge Beranget al finanziamento diretto delle scuole private, con la soppressione di qualsiasi forma di vita democratica, dato che il Parlamento francese non è oggi praticamente eletto, ma rappresenta solo alcuni interessi che si sono precostituiti attraverso una legge-truffa maggioritaria. (*Interruzioni dal centro*).

I nostri emendamenti che cosa sostengono? Primo: che a tutti sia concesso di partecipare ai concorsi per le borse di studio, tenendo però conto che lo Stato non può mettere sullo stesso piano gli alunni che frequentano le sue scuole, di cui esso è responsabile, e quelli che frequentano scuole di cui non è responsabile. Quindi nel secondo emendamento, al quarto comma, noi proponiamo una formulazione già affiorata in precedenti discussioni: che per gli studenti delle scuole pubbliche la borsa sia assegnata sulla base dello scrutinio o della prima sessione di esami, e che invece per i privatisti intervenga una forma di concorso pubblico. Il testo che la Camera ha votato, contro la precedente formulazione

del Senato, punisce in realtà gli allievi della scuola pubblica, sottoponendoli tutti ad un esame, anche se non sempre orale, che prima non era loro richiesto; si parla infatti di un concorso per titoli, che può essere anche integrato da un esame orale. Noi manteniamo una distinzione sostanziale, per la dignità stessa dello Stato, che è responsabile delle proprie scuole.

Teniamo poi a sottolineare il fatto che, se veramente si vuol venire incontro agli studenti disagiati e meritevoli di qualunque scuola, tuttavia lo Stato non può non tener conto del fatto che la Costituzione impedisce di far sì che le 30 mila lire mensili che darà allo studente debbano essere pagate poi al gestore di una qualsiasi scuola privata. Vi sono scuole a Roma che esigono tali somme e che sono frequentate da studenti destinati forse a vincere questi concorsi, dato il punteggio benevolo attribuito loro.

Il problema cui i nostri emendamenti si riferiscono assume, a mio avviso, grande importanza, anche perchè queste borse di studio sono previste per la scuola secondaria, quella scuola cioè che già oggi si trova in una situazione di inferiorità per quel che si riferisce alla scuola di Stato nei confronti delle scuole private. Le scuole secondarie di istruzione classica, scientifica, magistrale sono oggi 1.470 di cui 790 private e solo 680 statali. Se poi dovessi elencare i singoli tipi di scuola, troverei che per il settore magistrale la proporzione è di 352 scuole private contro 177 scuole statali... (*Interruzione dal centro*). Per gli alunni, no. Su 790 scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale, gli istituti non statali sono frequentati da circa 75 mila alunni e hanno 9.700 professori. Nelle scuole statali invece gli alunni sono tre volte di più, ma gli insegnanti non sono neanche il doppio. Ecco una delle situazioni di sfavore per la scuola pubblica, che le nuove leggi tendono ad accentuare. Già oggi, in partenza, nella scuola secondaria non statale gli studenti hanno un professore in media per ogni 7-8 alunni, nella scuola pubblica almeno il doppio. È chiaro che si studia già meglio nelle scuole private; è chiaro che molte famiglie tendono, anche se contro cuore, a mandare i loro figli nelle scuole private,

perchè nelle altre c'è eccessivo affollamento, gli edifici sono insufficienti, esistono doppi, tripli turni, eccetera. Chi di noi non ha visto con ammirazione, ma anche con dolore, i grandi complessi come il S. Leone Magno, il Cristo Re, di fronte alle miserevoli scuole secondarie pubbliche, dove mio figlio ha fatto il liceo scientifico studiando ginnastica scritta, perchè non c'erano palestre.

La situazione tende ad aggravarsi sempre più per la posizione di privilegio che ha la scuola privata di fronte a quella statale, proprio nel campo secondario. Qui cadono tutti gli argomenti di coloro che amano denunciare il monopolio statale; qui si smaschera in pieno la tendenza a svalutare la scuola di Stato, a mortificare i professori della scuola di Stato, a vantaggio di quei gruppi che dispongono di ingenti mezzi e che attraverso questo articolo verrebbero indirettamente sovvenzionati, contro il dettato della nostra Costituzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

D O N A T I , *relatore*. Debbo senz'altro rispondere che la Commissione, nella sua maggioranza, è contraria ai due emendamenti per diverse ragioni. Intanto faccio notare al senatore Donini che la sua prima osservazione è fasulla, non pertinente, perchè il primo comma dell'articolo 40 del testo approvato dal Senato, che rimane identico, dice: « È abrogato l'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645 »; il che significa che da oggi in poi, evidentemente, non funzioneranno più quei fondi di bilancio che fino ad ora esistevano in base a questa legge. Quindi, il conto che egli ha fatto...

D O N I N I . Visto che lei adopera il termine, così parlamentare, « fasullo », voglia spiegare bene il perchè!

D O N A T I , *relatore*. È fasullo l'argomento: non mi riferivo ad altro! Argomento fasullo per me significa non valido: l'argomento, ripeto — e spero di non aver of-

feso il signor argomento — non è valido per questo: perchè appunto non tiene conto del fatto che esisteva un finanziamento determinato da una legge che con questo articolo si abroga; finanziamento che ha operato dal 1959 al 1962. Quindi, evidentemente il calcolo dei 18 miliardi va aumentato delle somme che erano in bilancio a questo titolo...

D O N I N I . Erano 500 milioni all'anno!

D O N A T I , *relatore*. Comunque va aumentato di questo. E vorrei aggiungere che, se è anche vero che nel complesso non c'è aumento dal 1959 ad oggi, è un fatto che il Piano prevedeva, per l'anno 1962-63, 4 miliardi (lo stralcio ne prevede 6); per il 1963-1964, 5 miliardi (lo stralcio ne prevede 6).

Ora, se è vero che la beneficenza non erogata non è postergabile, mi pare logico che questo aumento vada effettivamente a beneficio di quanti oggi saranno in condizioni di goderne.

Secondo aspetto: io non ho nulla da dire sull'argomento portato dal senatore Donini circa il sistema con cui fu approvata la legge n. 645, non facevo parte allora del Senato. Però ho almeno la speranza che alla Camera dei deputati quella legge non sia stata approvata il 5 agosto, quando tutti erano in ferie; nel qual caso ho la vaga speranza che i deputati comunisti l'abbiano vista e l'abbiano discussa.

Non aggiungo poi che c'è stata una leggera punta di malizia nell'intervento del senatore Donini, quando si è richiamato all'articolo in discussione così come uscì dal Senato. Io non vorrei ripetere un sostantivo che fece piuttosto fortuna dopo che l'ebbi usato in Commissione, ma ritengo che quell'uso fosse perfettamente legittimo.

G R A N A T A . Si trattava soltanto di rispettare un principio costituzionale, senatore Donati, perchè la scuola pareggiata è scuola pubblica, mentre la scuola parificata non è scuola pubblica!

D O N A T I , *relatore*. Io non discuto sul criterio che voi avete seguito: discuto sol-

tanto sul modo come quell'articolo passò al Senato, e carità di colleganza mi induce a sorvolare. (*Commenti dalla sinistra*).

Vorrei ancora aggiungere, per quanto riguarda le borse di studio, che in sostanza il senatore Donini ha detto che il sistema penalizza anche gli alunni della scuola pubblica: sarebbe quindi giusto un sistema che penalizzasse solo gli alunni della scuola privata. In altri termini, ci sono i cittadini buoni e cattivi, quelli che meritano e quelli che non meritano la penalizzazione, a seconda che frequentino l'una o l'altra scuola! Questa discriminazione, mi permetta, senatore Donini, non è a mio avviso accettabile.

D O N I N I . Perchè lo Stato stabilisce gli esami di abilitazione per fare il medico o l'ingegnere?

D O N A T I , *relatore*. Lo fa per tutti, da qualunque scuola provengano, senza distinzione, e quindi non penalizza e non distingue fra cittadini, che, non possono essere distinti a seconda della scuola che frequentano.

Non aggiungo altre considerazioni sulle sue statistiche, ma quelle statistiche dovrebbero dirle, senatore Donini, che molto spesso le scuole secondarie private sorgono in piccoli centri ed hanno quindi un numero ristretto di alunni; conseguentemente hanno anche una difficoltà di vita che non si riscontra forse nei grandi centri come Roma, ma che chi di noi ha una certa esperienza ha potuto *de visu* constatare. Quindi questa ricchezza della scuola privata non mi pare che corrisponda ad una situazione di fatto.

Non è questo però il problema; ritengo che sia inutile continuare in questa polemica: il problema è un altro. Il senatore Donini con altri colleghi presenta un emendamento per sopprimere una dizione che è stata dopo lunghe fatiche concordata con tutti i partiti dell'arco democratico, compreso il partito liberale, che, sia pure in epoca di convergenza, ebbe ad approvare questa formula. Evidentemente la maggioranza della Commissione rimane fedele agli impegni che sono stati presi su questo punto e ritiene quindi di non poter accettare l'emendamento.

Un'altra considerazione dovrei fare per l'altro emendamento che considera la possibilità di utilizzare le somme derivanti dalle borse di studio solo in scuole statali; un senatore passando di qui ha sussurrato: ma allora se fissiamo il principio che le borse di studio dello Stato debbono essere esclusivamente usate nelle scuole statali è chiaro che i nostri universitari o post-universitari che avranno una borsa di studio dovranno consumarla nelle Università italiane all'estero, se esistono. È evidentemente un principio inaccettabile. D'altra parte mi pare che sia anche un principio inaccettabile quello di dire: diamo un aiuto alla famiglia, aiuto previsto dall'articolo 34 e non 33 della Costituzione, e poi prescriviamo che debba essere usato in un certo modo. Ma è questa la libertà della cultura? Non possiamo accettare simili impostazioni.

Finalmente debbo respingere anche l'altro emendamento che tende a fare una distinzione e a dire: per gli alunni della scuola pubblica niente esami, gli alunni della scuola privata invece debbono fare gli esami. Questo emendamento, tra l'altro, oltre che discriminare, importa un'altra questione: voi dovete preventivamente determinare quale frazione delle borse di studio esistenti debba essere assegnata alle scuole pubbliche e quale frazione debba essere assegnata alle scuole private. Ed evidentemente sorgono delle difficoltà, perchè, se è vero che spettano ai bravi e ai meritevoli, i bravi e i meritevoli se le conquistano in un concorso, come dice la Costituzione, uguale per tutti e non si dividano in rapporto alle scuole che frequentano.

Mi pare quindi che la formula usata, anche se un po' macchinosa, come ho già scritto nella relazione, meriti di essere posta alla prova. Per queste ragioni la maggioranza della Commissione è contraria agli emendamenti proposti.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo dire che sono contrario ai due emendamenti. Anzitutto faccio osservare

che questo testo dell'articolo 38 è stato lungamente discusso tra i partiti che formano l'attuale Governo ed io naturalmente non posso che rispecchiare l'impegno politico dei partiti che formano il Governo e quindi respingere gli emendamenti intesi a modificare il testo concordato. Quanto agli emendamenti presentati, anzitutto vorrei dire che rimane vero, senatore Donini, quanto io ho affermato, che nello stralcio, per i medesimi esercizi, ci sono in genere aumenti nei confronti del piano; anche le somme che sono a disposizione dell'articolo 38, se noi paragoniamo i medesimi tre esercizi, nello stralcio sono aumentate.

Certo, tre esercizi non hanno potuto essere utilizzati per quanto riguarda le borse di studio e quindi dei miliardi sono andati perduti per l'assistenza. Ma ciò non è imputabile a questo provvedimento, bensì agli avvenimenti che abbiamo prima ricordato all'inizio della replica.

Quanto al contenuto degli emendamenti al secondo e al quarto comma, che sostanzialmente mirano ad escludere dalla concessione delle borse di studio alunni i quali non spendano queste borse di studio frequentando scuole statali, debbo dire che, se c'è un sospetto di incostituzionalità, è nei confronti di simili emendamenti, non nei confronti del testo del disegno di legge. Infatti l'articolo 34 della Costituzione fa riferimento ad alcune condizioni, e cioè che si tratti di capaci e meritevoli privi di mezzi. A costoro debbono essere date le borse di studio, per concorso, sempre in base alla Costituzione. L'introdurre una condizione ulteriore, questo, sì, è sospetto d'incostituzionalità, non già il testo presentato dal Governo.

Quindi debbo dire che respingo gli emendamenti anche perchè credo che essi urtino contro lo spirito dell'articolo della Costituzione che vuole che siano aiutati a percorrere tutti i gradi degli studi gli alunni capaci e meritevoli, avendo riferimento al solo fatto che siano di disagiata condizione. Noi non abbiamo diritto di porre altri punti di riferimento, altre condizioni. Credo che l'articolo rispecchi molto meglio lo spirito della Costituzione di quanto non fac-

ciano gli emendamenti, ai quali mi dichiaro contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 38, presentato dai senatori Donini ed altri e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 38, presentato dai senatori Donini ed altri e non accettato, nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 38, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura degli articoli successivi.

**G E N C O ,** Segretario:

Art. 39.

*Assistenza universitaria.*

Il venticinque per cento del contributo dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 42 della presente legge sarà devoluto dalle Università o Istituti superiori all'Opera universitaria per l'istituzione di borse di studio.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziato, per l'esercizio finanziario 1962-63, un fondo di lire 3.500 milioni. Tale fondo è aumentato di lire 100 milioni, in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, sino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-1965, la somma di lire 3.700 milioni.

La somma di lire 800 milioni, tratta dallo stanziamento di cui al precedente comma, sarà annualmente destinata a borse di studio da conferire per 400 milioni dal Ministero della pubblica istruzione e per 400 milioni dalle singole Università a giovani

laureati, che continuino gli studi. Inoltre dallo stanziamento dei primi 400 milioni viene tratta una somma non superiore a 15 milioni per l'erogazione di contributi a favore di cittadini stranieri, studenti o laureati da non più di due anni.

La ripartizione della rimanente somma fra diverse forme di assistenza universitaria, non escluse le borse di studio, e poi fra i singoli Atenei, per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui all'articolo 22 della presente legge.

L'assegnazione delle borse al merito, previste nel comma terzo, sarà effettuata a seguito di concorsi per titoli; quella delle borse conferite dal Ministero della pubblica istruzione sarà effettuata da una commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

### TITOLO III

#### **DOTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE - CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER LE UNIVERSITA' - INCREMENTO DI ORGANICI**

##### Art. 40.

*Dotazione dei gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.*

Per dotare gli Istituti tecnici e gli istituti professionali istituiti dallo Stato dell'attrezzatura tecnico-scientifica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle biblioteche, è iscritta nello stato di previsione della spesa

del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-1965.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica e artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire fra i vari tipi di scuola, negli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. Per dotare le scuole elementari delle biblioteche di classe è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

(È approvato).

##### Art. 41.

*Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari.*

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5.000 milioni di lire da destinare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librerie degli Istituti e delle biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento.

Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto che viene pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

(È approvato).



F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Vorrei pregare il Ministro, anche a proposito di questo articolo, di orientarsi nel senso che, quando vengono assegnati contributi per attrezzature didattiche e scientifiche, l'erogazione sia programmata. Spesso un'attrezzatura didattica o scientifica implica una spesa notevole, che può essere rateata in due, tre, quattro anni. Se sin dall'inizio si riconosce la necessità di un'attrezzatura e si dispone che la spesa occorrente potrà essere sopportata in un intervallo di tempo, l'attrezzatura può essere acquistata subito, perchè vi sono fornitori che sono disposti a cedere immediatamente l'attrezzatura e ad essere pagati, anzichè in un esercizio, in due o tre esercizi. Se le cose non vengono fatte in questo modo, cosa succede? Spesso vengono erogate agli istituti universitari somme che sono insufficienti per un tipo di attrezzatura. Allora non potendo acquistare quell'attrezzatura, in realtà le somme sono disperse e vengono male utilizzate. Io vorrei che il Ministro, anche a questo riguardo, così come per quanto riguarda le costruzioni edilizie, assumesse l'impegno di fronte al Senato di seguire il criterio che ho prospettato e che a me sembra il più razionale. Nei confronti dello Stato, il criterio è spesso anche il più economico, perchè consente di avere immediatamente attrezzature, il cui costo supera il contributo annuale, con l'impegno che il contributo è da considerarsi la quota annuale di una erogazione triennale, quadriennale, eccetera.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Posso dare al senatore Fortunati l'assicurazione nel senso desiderato.

R I C C I O . Sarebbe opportuno emanare una circolare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 41. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi:

G E N C O , *Segretario*:

Art. 42.

*Contributo ordinario dello Stato alle Università.*

Con effetto dall'esercizio finanziario 1962-1963 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, è elevato a lire 8.400 milioni. Tale contributo è aumentato di lire 350 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 9.100 milioni.

Dallo stesso esercizio finanziario 1962-63 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è elevato a lire 1 miliardo.

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli Enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica. Il decreto di ripartizione è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 43.

*Biblioteche universitarie statali.*

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 250 milioni per il mantenimento e l'incremento delle biblioteche universitarie statali.

(È approvato).

## Art. 44.

*Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte.*

Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica è elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni.

(È approvato).

## Art. 45.

*Agevolazioni tributarie.*

L'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.

Le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università o delle istituzioni scientifiche o di assistenza di cui al precedente comma, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.

Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamen-

te a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Università e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga a titolo di permuta.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale ».

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Desidero un chiarimento dal Ministro. In realtà nella vita universitaria stanno avvenendo delle cose che appaiono paradossali, anche allo stato della legislazione attuale: sono in corso ispezioni tributarie, tendenti a sostenere addirittura che sarebbe dovuto il pagamento dell'I.G.E. sulle tasse di frequenza degli studenti. Qui sorge il problema di un'interpretazione autentica della norma. Siccome si dice: a decorrere dall'esercizio 1958-59, non vorrei che ad un certo momento ciò desse la sensazione che prima certi tributi erano dovuti. Cioè a me sembra che, nel momento stesso in cui noi approviamo questa norma, è bene che si affermi che non si tratta dei casi che ho citato. Allo stato di fatto, ad esempio, i contributi che gli enti locali versano alle Università sono sottoposti a detrazione per il pagamento dell'I.G.E. Con l'entrata in vigore della norma non avrà più luogo la detrazione. Ma non vorrei che si facessero le ispezioni nelle Università e si dicesse che per gli anni antecedenti al 1958 tutte le Università hanno evaso, perchè hanno riscosso le tasse e non hanno pagato l'I.G.E. sulle medesime!

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione. Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Io credo che questa norma sia a favore delle Università e che l'emendamento, che ha introdotto le parole; « A decorrere

dal 1958-59 », sia ulteriormente a loro favore. Questo emendamento non sposta niente, se non a beneficio delle Università. È ovvio che, se non ci fosse stato l'emendamento, la norma avrebbe operato *ex nunc*, cioè dall'approvazione del disegno di legge. Questo emendamento conferisce il potere di farla operare *ex tunc*, cioè da quando il disegno di legge è stato presentato. Già allora era nella volontà del Governo di fare questo. Se fosse stata approvata allora, la norma avrebbe operato da quel momento. Con questo emendamento non facciamo altro che dar vigore alla norma *ex tunc*. Quindi non peggiora l'interpretazione rispetto allo stato esistente, anzi l'avvalora a vantaggio delle Università.

**P R E S I D E N T E .** Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 45. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi del testo approvato dalla Camera dei deputati.

**G E N C O ,** Segretario:

**Art. 46.**

*Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche.*

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-1963, di lire 27.615 milioni nello esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.

(È approvato).

**Art. 47.**

*Aggiornamento e revisione di organici di scuole secondarie.*

Per l'aggiornamento degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale, nonchè dei convitti annessi, sa-

ranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, lire 6.000 milioni per l'esercizio 1962-1963 e 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

(È approvato).

**Art. 48.**

*Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante.*

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 è annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 500 milioni, da destinarsi all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti delle scuole di cui ai precedenti articoli 46 e 47, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

**Art. 49.**

*Organi degli ispettori scolastici.*

Sono aumentati di 6 posti per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, 1964-65 i ruoli degli ispettori scolastici per l'istruzione elementare.

(È approvato).

**Art. 50.**

*Istituzione di cattedre universitarie.*

In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e provvedimenti successivi, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, 120 nuovi posti di professore di ruolo.

La ripartizione dei posti stessi tra le Facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata numericamente con speciale riferimento ai singoli corsi per laurea e per diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli in-

segnamenti con particolare riguardo a quelli fondamentali, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica.

Le Facoltà decideranno entro sei mesi dalla assegnazione la destinazione dei posti alle specifiche discipline.

Inoltre per le esigenze delle Facoltà, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore universitaria che saranno istituiti nelle regioni che ne sono prive, sono creati, nel periodo dal 1962-63 al 1964-65, 70 nuovi posti di professore di ruolo.

Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione.

Almeno un terzo dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, adottando i criteri di cui all'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. Nella eventuale mancanza di richieste da parte delle Facoltà tale destinazione sarà disposta dal Ministro della pubblica istruzione.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Donini, Fortunati, Luporini e Granata. Se ne dia lettura.

**G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,**  
Segretaria:

« Sostituire il primo comma con il seguente: " In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e provvedimenti successivi, sono istituiti per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65, rispettivamente 30, 105 e 105 nuovi posti di professore di ruolo " ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**F O R T U N A T I .** Onorevole Presidente, colgo l'occasione, anche prima di illustrare l'emendamento, per rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro per quanto con-

cerne l'altra parte dell'articolo. Noi, cioè, siamo d'accordo che la ripartizione dei posti di ruolo venga effettuata numericamente. Pensiamo, però, che una certa contraddizione vi possa essere tra il criterio dell'assegnazione numerica e l'ultimo comma dell'articolo, là dove si dice che almeno un terzo dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinato al raddoppiamento delle cattedre. Per quanto riguarda, a nostro avviso, le cattedre da raddoppiare, queste dovranno essere indicate, altrimenti è difficile il controllo della esistenza dei criteri che stanno alla base del raddoppio.

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Questo contingente viene lasciato da parte, e si chiede alle Facoltà quali cattedre desiderano che siano raddoppiate.

**F O R T U N A T I .** D'accordo. Ad ogni modo, la mia richiesta principale è un'altra. Il secondo comma inizia parlando di ripartizione dei posti di ruolo con riferimento ai singoli corsi per laurea e per diploma. Ora io ritengo necessario che le Facoltà, quando formuleranno le proposte che saranno esaminate dal Ministro, e sulla cui base verrà fatta l'assegnazione numerica, formulino le proposte stesse non globalmente per tutta la facoltà, ma per singoli corsi per laurea e per diploma. In caso diverso, si darà luogo a una sopraffazione, chiamiamola pure così, da parte della maggioranza dei componenti le Facoltà, che non terranno conto delle singole esigenze dei corsi per laurea e per diploma. (*Cenni di assenso dell'onorevole Ministro*). Le richieste devono cioè esser fatte per singoli corsi per laurea e per diploma, e così anche deve essere eseguita l'assegnazione numerica. Ad esempio, saranno assegnati tre posti alla Facoltà di scienze di Roma: uno sarà per il corso di laurea in matematica, uno per il corso di laurea in fisica, uno per il corso di laurea in scienze naturali; un'assegnazione numerica che non sia così eseguita, può dar luogo a notevoli inconvenienti.

Per quanto concerne invece l'emendamento vero e proprio, in Commissione ne abbiamo discusso a lungo. Io ne ho parlato nel

mio intervento; lei, onorevole Ministro, molto cortesemente ha cercato di replicare alla mia richiesta. Dichiaro che l'emendamento non implica alcun nuovo onere finanziario. Si tratta della ripartizione di 240 posti di ruolo, anzichè in due anni accademici, in tre anni accademici: 30 per il 1962-63; 105 per il 1963-64; 105 per il 1964-65. Lei, nel replicare, ha creduto di poter affermare che non vi è alcun inconveniente nel fatto che un posto di ruolo giuridicamente decorra dal 1° novembre 1963 e che il concorso sia bandito prima del novembre 1963. La questione, secondo me, è controversa. Non credo, ad esempio, che un ente pubblico — un Comune, un'Amministrazione provinciale — possa bandire un concorso prima che un posto di ruolo sia stato istituito in un ruolo organico. Non credo, in altre parole, che, essendo il ruolo organico approvato entro una certa data, il concorso possa esser bandito prima. A me sembra che, in stretta linea di diritto, nel momento stesso in cui il concorso si bandisce vi deve essere la disponibilità giuridica del posto di ruolo. Ed è anche vero — debbo essere leale — che ciò non ha creato sino ad oggi alcun inconveniente. Sostengo, però, che nulla vieta che, a seconda dei risultati del concorso, i concorrenti, non soddisfatti dall'esito del concorso stesso, possano impugnare davanti al Consiglio di Stato il bando, in quanto, nel momento in cui è stato emanato, il posto in ruolo non esisteva.

D'altra parte, se è vero che la prassi ha insegnato ad utilizzare i posti di ruolo bandendo i concorsi prima della disponibilità giuridica dei posti, è certo che lo stesso criterio — lei lo ha ammesso — non può valere per le chiamate per trasferimento. Le ho anche fatto presente, sia in Commissione sia nel mio intervento in Aula, che in realtà almeno per due provvedimenti legislativi ci siamo trovati di fronte ad una spesa imputata ad un esercizio finanziario in cui non sarà sostenuta. Tutti i posti di ruolo di professore assegnati col secondo stralcio entreranno in ogni caso in vigore, ossia rappresenteranno un onere per l'Amministrazione dello Stato, soltanto a partire dal 1° novembre 1962, mentre sono stati imputati all'eser-

cizio 1961-62. E non si tratta di una spesa straordinaria, bensì di una spesa ricorrente; quindi non si può dire che quello che non si è speso nel 1961-62 serve o servirà a coprire la spesa del 1962-63, perchè nello stato di previsione 1962-63 deve essere già stata computata la spesa prevista dall'aumento dei posti di ruolo fissato dal secondo stralcio.

Vi è poi la legge relativa al personale non insegnante, che deve ancora essere applicata. Anche a questo riguardo, la spesa ingente relativa all'esercizio finanziario 1961-62 non sarà praticamente sostenuta! Allora, di fronte a questa situazione e di fronte al fatto provato, verificato che nell'assegnazione dei posti di ruolo ovviamente non si è potuto tener conto di tutte le richieste formulate dalle Facoltà, io ritengo e noi riteniamo che assegnare un nuovo, sia pure ridotto, contingente di 30 posti per l'anno accademico 1962-63, se non serve a colmare un vuoto (e in questo sono d'accordo con lei, onorevole Ministro), serve però a venire incontro a quelle esigenze che non si sono potute materialmente soddisfare, o per richiesta di concorsi, o per chiamata per trasferimento, o per utilizzazione di concorsi già espletati, utilizzazione che può avvenire, allo stato attuale delle norme, soltanto entro due anni dall'espletamento. Quindi, se copriamo solo l'anno accademico 1963-64, parte dei concorsi espletati entro il 1960 non potrà più essere utilizzata, e i vincitori di concorso saranno obbligati a sottostare necessariamente ad altra prova, in epoca indeterminata.

Per questa serie di ragioni, io invito il Senato ad accogliere un emendamento che, a mio giudizio, non implica un sostanziale ritardo nell'approvazione della legge. Si tratta di una questione che l'altro ramo del Parlamento può risolvere in 24 ore, perchè non si tratta di modificare un criterio politico o un criterio di spesa, ma si tratta puramente e semplicemente di modificare un criterio di ripartizione temporale di un uguale contingente di posti di ruolo, per venire incontro ad esigenze che, a mio avviso, nessuno può onestamente contestare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D O N A T I , *relatore*. A me pare che ci sia un piccolo onere, perchè è evidente che, per il 1962-63, si avrebbero 30 posti in più ai quali bisognerebbe pur far fronte e quindici posti in più si avrebbero nell'anno 1963-64. Infatti, se noi istituimo 120 posti nel 1963-64, nel 1962-63 non abbiamo alcun onere per questi posti; se ne anticipiamo invece 30 al 1962-63, si tratta di coprire questi 30 e, per il 1963-64, si tratta di coprire gli altri 15 che vengono anticipati rispetto al 1964-65.

Quindi un onere, anche se non fortissimo, ma di alcune decine di milioni, evidentemente l'emendamento lo comporta, e quindi pone un problema di copertura.

Mi pare poi che sia norma costante, almeno negli altri gradi della scuola di Stato (potrei sbagliare per le Università), prevedere la copertura per i posti che saranno disponibili a una data certa. Per esempio, i posti che saranno vacanti al 1° ottobre 1962 per direttore didattico, ispettore, professore eccetera, poichè si prevede il collocamento a riposo di personale, possono essere coperti per trasferimento prima che la vacanza si verifichi. Non vedo quindi che cosa osti per l'Università a bandire un concorso per un posto istituito a partire da una data certa, quando si precisi che l'assegnazione avverrà alla data in cui il posto sarà disponibile.

Per queste ragioni mi pare che l'emendamento non possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Della questione abbiamo già discusso a lungo in Commissione, come ha detto il senatore Fortunati.

Alle ragioni addotte dal relatore, vorrei aggiungere qualche altra. Sostanzialmente posso capire che ci sia l'opportunità, per le Università, di disporre, nel 1962-63, di altre cattedre; però c'è anche un principio

di organicità da rispettare nella distribuzione. Ora, per il 1962-63, le università hanno a disposizione il contingente di 100 cattedre disposte dalla legge n. 17 e l'ultimo contingente di 30 cattedre disposto dalla legge del 1958 che prevedeva 30 cattedre all'anno per cinque anni. L'ultimo contingente è per il 1962-63. Tutte le 130 cattedre sono state assegnate a marzo con decreto del Presidente della Repubblica e sono a disposizione delle università.

Ora, noi vorremmo darne altre trenta, e sarebbero 160, e poi avremmo negli anni successivi 105 e 105. Avremmo quindi per un esercizio un numero molto più elevato rispetto agli altri esercizi, con un ritmo in un certo qual modo disordinato nella distribuzione.

F O R T U N A T I . Gli ultimi posti non sono per l'esercizio 1962-63.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ma di fatto questi nuovi posti non possono essere occupati che nel 1962-63. Quindi nel 1962-63 ci sono possibilità di fatto per 130 posti e si vorrebbe aggiungerne altri trenta portandoli a 160 rispetto a 105 e 105. È un ritmo di distribuzione disarmonico e disordinato, mentre il testo propone, tenendo conto di questi precedenti, una distribuzione più uniforme: 130 posti per il 1962-63, 120 e 120 rispettivamente per il 1963-64 e per il 1964-65. In più c'è l'eventuale utilizzazione dei 70 posti per le nuove Università. Si tratta quindi di un ritmo di distribuzione più equilibrato. Risulterebbe scarsamente giustificata per il 1962-63 questa punta massima dei 160 posti, anche se io non voglio negare le ragioni di necessità e di urgenza che hanno indotto alla presentazione di questo emendamento.

Vorrei poi far presente ancora una volta al senatore Fortunati quanto ho già ricordato nella mia replica, che cioè questo problema che ha formato oggetto della sua preoccupazione è stato studiato da parte dei nostri uffici i quali sono arrivati alla conclusione che nulla vieta che le cattedre per il 1963-64 siano assegnate con decreto del Presidente della Repubblica, il quale le

attribuisca legalmente alle Università, all'inizio dell'esercizio 1962-63, per cui le Università potranno chiedere il concorso entro il 31 dicembre e bandirlo entro il 31 marzo in modo che effettivamente quei posti possano essere occupati in tempo utile a partire dal 1° novembre 1963. Gli uffici ai quali è stato sottoposto il problema hanno valutato anche dal punto di vista giuridico questa incertezza e l'hanno sciolta nel modo che ho detto.

Pertanto, pur apprezzando le ragioni che hanno indotto il senatore Fortunati a presentare questo emendamento, ritengo sia più opportuno rimanere al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Fortunati, mantiene il suo emendamento?

**F O R T U N A T I .** Lo mantengo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Donini, Fortunati, Luporini e Granata al primo comma dell'articolo 50, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 50 del testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 51 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

**G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,**  
*Segretaria:*

Art. 51.

*Istituzione di posti di assistente.*

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e provvedimenti successivi, sono istituiti 600 nuovi posti per

ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-1964 e 1964-65.

La ripartizione dei posti stessi tra gli istituti e le cattedre delle Facoltà e delle scuole, esistenti e riconosciute all'atto della entrata in vigore della presente legge, è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, alla organizzazione esistente degli istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica, sentito il parere del competente rettore e direttore di istituto di istruzione universitaria.

Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Luporini, Fortunati, Donini e Granata hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole « 600 nuovi posti » con le altre « 1.000 nuovi posti ».

Il senatore Fortunati ha facoltà di svolgerlo.

**F O R T U N A T I .** Non c'è bisogno di spendere molte parole per illustrare la portata di questo emendamento. In luogo dei 600 posti di assistente, se ne chiedono 1.000. La richiesta è stata formulata da tutti gli organismi universitari. Io sono profondamente convinto che, se non si aumentano i posti di ruolo di assistente a breve scadenza, ancor prima che la Commissione porti a termine la sua indagine, la situazione universitaria si aggraverà.

Badate, onorevoli colleghi, che in base al secondo stralcio una quota dei posti di assistente è assegnata alla copertura dei posti degli assistenti straordinari. Con tale stralcio il Ministero riesce a soddisfare solo gli assistenti straordinari con almeno 8 anni di anzianità.

A mio avviso, se non vogliamo bloccare l'afflusso dei giovani nelle Università, dobbiamo provvedere al più presto alla sistemazione degli assistenti straordinari. Il ritmo previsto non soddisfa gli assistenti stra-

ordinari, nè viene incontro alle necessità di continuo rinnovamento delle giovani energie universitarie.

Il problema deve essere affrontato con estrema spregiudicatezza, perchè ci sono forze giovanili che oggi sono sottratte al mondo universitario, proprio a causa della mancanza di una prospettiva. Tenete presente, onorevoli colleghi, che in base al secondo stralcio non potranno più essere nominati assistenti straordinari, e potranno essere confermati soltanto gli assistenti straordinari in servizio nel 1961-62. Da questo punto di vista, la situazione degli istituti universitari si è fatta più difficile, perchè, mentre non vi è la possibilità di sistemare tutti gli straordinari, d'altra parte non se ne possono nominare di nuovi, cosicchè quando un assistente straordinario, per ragioni particolari, alla fine dell'anno accademico 1961-62, si allontanerà da un istituto, il suo posto non sarà occupato da alcuno.

Se quindi non provvediamo rapidamente, a breve scadenza ci troveremo di fronte ad una grave situazione degli istituti universitari. Ecco la ragione dell'emendamento, che vuol cercare, non dico di risolvere immediatamente, ma di avviare a soluzione, nell'ambito di un triennio, la posizione degli attuali assistenti straordinari, e di mettere gli istituti universitari in grado di affrontare l'avvenire con la prospettiva di poter assorbire le nuove forze che vi possono affluire.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**D O N A T I , relatore.** Non posso conoscere la validità di alcune delle osservazioni del collega Fortunati. D'altra parte devo considerare che la carenza dei laureati non investe soltanto il mondo universitario, ma praticamente tutta la vita produttiva per la scarsità di elementi di valore. Non posso nascondermi, peraltro, che la richiesta importerebbe oneri veramente notevoli. Infine il senatore Fortunati mi consenta di richiamare uno dei concetti da lui espressi questa mattina. Stamattina egli ha osservato che l'aumento dei posti di professori e di

assistenti, senza un corrispettivo aumento nel personale tecnico ed amministrativo, determinerebbe uno squilibrio nell'Università. Evidentemente l'aumento di un solo tipo di personale aggraverebbe quello squilibrio, al quale lui stesso si è riferito.

**G U I , Ministro della pubblica istruzione.** Debbo osservare che ne deriverebbe un nuovo onere piuttosto consistente: sarebbero 400 nuovi posti all'anno per tre anni. Io non sono autorizzato, come rappresentante del Governo, ad accettare questo onere, essendo la copertura commisurata agli oneri previsti. Vorrei peraltro osservare, senatore Fortunati, che anche a questo proposito lo stralcio dispone un aumento cospicuo rispetto al piano: da 350 si passa a 600 all'anno. L'aumento c'è e cospicuo, pur tenendo presente la norma che egli ha ricordato a proposito degli assistenti straordinari, secondo la quale il 40 per cento dei nuovi posti vanno destinati alla sistemazione degli assistenti straordinari. Ora il 40 per cento di 600 è 240, cioè esattamente la differenza in più che è stata qui introdotta passando da 350 a 600. Quindi si è tenuto conto anche di quella innovazione introdotta dalla legge n. 17, proprio perchè non ne venisse una riduzione dei posti di ordinario. Io convengo con le sue preoccupazioni e credo tuttavia che gli assistenti straordinari possano andare a posto ormai rapidamente. La legge dice che vanno a posto quando hanno cinque anni di anzianità. Con i 365 posti che abbiamo distribuito un mese fa, abbiamo coperto tutti i posti (non le persone, evidentemente, perchè c'è il concorso) fino a otto anni di anzianità. Con le assegnazioni successive di questi anni credo che potremo sistemare rapidamente anche gli altri, perchè gli assistenti straordinari possono concorrere anche ai concorsi di ordinario e normalmente li possono vincere. Invece trovo fondata la preoccupazione che si riferisce alla legge n. 17, la quale ha bloccato il numero degli straordinari, riducendo le possibilità di assistenti per le università. Vi è un'unica valvola di sicurezza ed è quella degli assistenti volontari per cui la legge prevede che debba es-



sere attribuito un certo numero di esercitazioni. È il problema che il Ministero sta affrontando in questi giorni per regolamentarlo.

**P R E S I D E N T E.** Senatore Fortunati, mantiene l'emendamento?

**F O R T U N A T I.** Sì, signor Presidente, lo mantengo.

**P R E S I D E N T E.** Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Luporini, Fortunati, Donini, Granata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 51 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo agli articoli successivi del testo approvato dalla Camera dei deputati.

**G E N C O**, Segretario:

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 52.**

*Conferma dei benefici delle leggi precedenti purchè non in contrasto con la presente legge.*

Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purché non contrastino con quanto dispone la presente legge.

*(È approvato).*

#### **Art. 53.**

*Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti.*

Gli stanziamenti previsti negli articoli 46, 47 e 48 della presente legge saranno iscritti negli stati di previsione fino all'esercizio finanziario 1964-65 in appositi capitoli, con indicazione della loro destinazione ai fini indicati negli articoli stessi.

Con gli stanziamenti ordinari a carico dei competenti capitoli, si provvederà agli aumenti derivanti dall'applicazione delle leggi concernenti il trattamento economico del personale e, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dall'istituzione di nuovi corsi e classi.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati, negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

*(È approvato).*

#### **Art. 54.**

*Relazione sull'applicazione della legge.*

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sull'applicazione della presente legge, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1963, presenterà inoltre una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, quale risulterà da apposita indagine promossa a norma dei successivi articoli 55 e 56, corredata delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La relazione del Ministro sarà accompagnata dall'indicazione delle linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965. I relativi disegni di legge saranno presentati entro il 30 giugno 1964.

*(È approvato).*

#### **Art. 55.**

*Commissione d'indagine.*

L'indagine di cui al precedente articolo sarà condotta da una Commissione, composta di 31 membri, nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della

pubblica istruzione. I membri della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento e dallo stesso designati; 8 tra esperti in materia scolastica, 7 tra esperti in materie economiche e sociali. Il presidente della Commissione sarà nominato tra i membri designati dal Parlamento.

La Commissione, per questioni specifiche, potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari dell'amministrazione statale e di rappresentanti di associazioni di categoria.

La Commissione riferirà al Ministro della pubblica istruzione con apposita relazione entro il 31 marzo 1963.

Le spese per il funzionamento della commissione, per il materiale di documentazione e previsione, per l'ammontare di lire 200 milioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo i senatori Barbaro e Franza hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,**  
Segretaria:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

” L'indagine di cui al precedente articolo sarà condotta da una Commissione composta da 15 membri nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione. I membri della Commissione saranno scelti 8 tra esperti in materia scolastica e 7 tra esperti in materie economiche e sociali ” ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Franza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**F R A N Z A .** La questione da noi posta, onorevoli colleghi, non è di poca importanza, e vorrei sperare che se ne rendano conto i componenti della Commissione presenti in Aula e l'onorevole Ministro.

Si tratta di una questione di rilievo costituzionale. Non diciamo che si tratti di inco-

stituzionalità, perchè per noi sono incostituzionali solo le norme che vengono dichiarate tali dalla Corte costituzionale. Diciamo però che c'è un sospetto di incostituzionalità.

Io debbo ricordare un precedente. Giorni or sono venne in discussione un emendamento all'articolo 2 della legge di adeguamento dei minimi di pensione e il Senato espresse l'orientamento di portare i minimi stessi da 12 a 15 mila lire. Il ministro Bertinelli disse di non poter venire incontro a questa aspettativa del Parlamento e presentò un emendamento per la formazione di una Commissione della quale chiamava a far parte un certo numero di senatori e di deputati: una Commissione di studio che avrebbe dovuto preparare una riforma organica.

In quell'occasione mi permisi di formulare il rilievo che oggi sono costretto a riproporre: dissi che di una Commissione di studio — ma ora siamo addirittura in presenza di una commissione di indagine, come si dice nell'articolo che è al nostro esame — non possono far parte dei parlamentari; il Presidente del Senato intervenne e il Ministro ritirò l'emendamento.

Qual'è la ragione del nostro rilievo? La Costituzione fissa in termini precisi i casi in cui i membri del Parlamento sono chiamati a far parte di Commissioni. Tenuto conto della formulazione dell'articolo 55, noi saremmo addirittura indotti a ritenere che si debba indire una seduta comune per la nomina dei membri della Commissione. Dice infatti l'articolo 55: « L'indagine di cui al precedente articolo sarà condotta da una Commissione, composta di 31 membri, nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione. I membri della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento e dallo stesso designati ».

Come interpretare questa dizione? È difficile dirlo. Può darsi che i proponenti pensassero di attribuire ai Presidenti di ciascuna Assemblea il compito di scegliere fra i componenti dell'Assemblea stessa coloro che avrebbero dovuto far parte di quella Commissione speciale, ma questa interpretazione non sembra fondata se ben si considera la dizione letterale dell'articolo. « Sa-

ranno scelti »! Le forme di elezione sono quelle che il Regolamento indica, non ci sono forme nuove.

Non è una questione di ordine politico: io non mi preoccupo della tendenza di questo Governo a trasformare il Parlamento in uno strumento dell'Esecutivo, sebbene già in due occasioni abbiamo constatato che il Governo tenti di inserire parlamentari in Commissioni di studio. Perchè questo? Per dare alle Commissioni un maggior prestigio o una maggiore competenza? Io penso che si vogliano introdurre alcuni membri del Parlamento nelle Commissioni con il proponimento di vincolare, direttamente o indirettamente, il Parlamento alle decisioni dei propri membri chiamati a partecipare allo studio della materia.

Ma qui la questione è molto grave, perchè l'articolo è intitolato « Commissione d'indagine » ed il Ministro ha parlato addirittura di Commissione di inchiesta.

G U I . *Ministro della pubblica istruzione.* Mi sono anche corretto.

F R A N Z A . Questa Commissione a chi deve riferire? Al Ministro della pubblica istruzione. Ma da quando in qua i parlamentari debbono riferire al Ministro? Possono e debbono riferire al Parlamento, non al Ministro.

Onorevole Ministro, lei attribuisce a questa Commissione dei poteri che la Costituzione, in linea eccezionale, attribuisce solo alle Commissioni d'inchiesta, perchè vi sono alcuni diritti e poteri che vengono gelosamente e scrupolosamente tutelati dalla Costituzione. C'è un diritto autonomo che spetta all'Autorità giudiziaria: quello di interrogare persone o di consultare documenti. Questo potere eccezionale, conferito autonomamente all'Autorità giudiziaria, viene eccezionalissimamente, dall'articolo 82 della Costituzione, attribuito alle Commissioni di inchiesta, perchè costituite esclusivamente da parlamentari. Ora, nientemeno, con l'articolo 55, questo potere si attribuisce ad una Commissione ibrida, mista, composta di parlamentari e di funzionari. Ma, mentre la Costituzione dice che le Commissioni d'in-

chiesta hanno questo potere, e che questo potere va esercitato ai sensi delle norme comuni, quindi del codice penale e via di seguito, questa particolare attribuzione non è prevista, e non poteva essere prevista, nella legge istitutiva di una Commissione di indagine. Di modo che la Commissione ha un potere senza potere, perchè, se vorrà chiamare un testimone e questi non vorrà comparire, non vi saranno mezzi coercitivi per indurlo a deporre.

T E S S I T O R I . Non è una Commissione d'inchiesta: è una Commissione di studio!

F R A N Z A . Non è una Commissione di studio, perchè l'articolo 55 è intitolato: « Commissione d'indagine ». Ma indagine su che cosa? La Commissione deve, fra l'altro, « esaminare i sistemi di preparazione, di scelta e di aggiornamento del personale scolastico ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante, eccetera, eccetera »: è un'inchiesta che si fa nelle scuole — l'onorevole relatore lo ha detto — anche per indagare sulla capacità degli insegnanti e per rilevare i difetti della scuola. Ciò è detto espressamente. Questi poteri, consacrati con questa dizione, in questa legge, con quali mezzi vanno esercitati?

Onorevole Ministro, non creiamo confusione nell'attribuzione e nell'esercizio dei poteri. I poteri dei parlamentari sono quelli che sono, e sono fissati dalla Costituzione. Ogni parlamentare ha un diritto autonomo di iniziativa legislativa: ecco una delle prerogative parlamentari. Il membro del Parlamento che intende presentare un disegno di legge in materia potrà farlo: non c'è bisogno, per far ciò, di una legge *ad hoc*, provocata dal Ministro della pubblica istruzione.

Infine, mentre i poteri dei parlamentari non hanno limiti, con questa legge addirittura si fissa un limite ai poteri d'indagine e di studio della Commissione, della quale fanno parte dei parlamentari!

È una ragione di scrupolo, onorevole Ministro, che mi ha spinto a prendere la parola, perchè a noi piace che le leggi siano aderenti alla Costituzione; a noi piace che

non sorga il sospetto che una norma della Costituzione venga violata, perchè i parlamentari sono tutti, e devono essere, gelosi delle loro prerogative, in un momento in cui con molta facilità si cerca di conculcare queste prerogative. Io mi auguro che lei, così come ha fatto l'onorevole Bertinelli, vedendo la questione senza preoccuparsi del fatto che questo disegno di legge se emendato dovrà tornare alla Camera, rielabori il punto controverso nel senso che ho indicato.

Faccia in modo che la Commissione sia composta di esperti e non di parlamentari, e che i parlamentari possano esaminare la materia senza vincoli precostituiti. Si contrasti la tendenza a stabilire vincoli morali, per facilitare l'approvazione di un disegno di legge. È un sistema, quello instaurato dal Governo, contro cui abbiamo il dovere di protestare ed a cui l'Assemblea ha il dovere di opporsi.

R U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della sesta Commissione permanente.

R U S S O . Mi riferisco alle parole contenute nell'articolo 55: « I membri della Commissione saranno scelti in numero di 16 fra i membri del Parlamento e dallo stesso designati ». Questo testo non mi sembra il più perspicuo.

Vorrei augurarmi pertanto che nell'applicazione della norma resti ben chiaro che i 16 parlamentari membri della Commissione di indagine siano chiamati in pari numero per la Camera e per il Senato...

F R A N Z A . E la Camera che ne dice?

R U S S O . Faccio appello ad una prassi che dà facoltà alle Presidenze delle due Camere...

F R A N Z A . Ma saranno scelti con elezione oppure con nomina del Presidente? Come li scegliamo?

R U S S O . Secondo la prassi le designazioni vengono fatte dai Presidenti.

F R A N Z A . Chi lo dà questo diritto alla Presidenza?

R U S S O . Non credo che si possa contestare tale facoltà ai Presidenti delle due Assemblee. (*Interruzione del senatore Franza*).

T E S S I T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Mi scusi il Presidente e mi scusino i colleghi se ho chiesto la parola per esprimere alcuni dubbi che mi sorgono in questo momento, perchè debbo candidamente confessare che la questione proposta dal collega Franza non l'ho esaminata, non l'ho approfondita; tuttavia per quel senso giuridico, sto per dire per quel senso comune che abbiamo innato, vorrei sottoporre due o tre considerazioni.

Intanto la Commissione prevista dall'articolo 55 di questo provvedimento non può identificarsi con la Commissione di inchiesta prevista dall'articolo 82 della Costituzione. Su questo punto non mi pare possano sorgere dubbi. La Commissione di cui all'articolo 82 ha gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'Autorità giudiziaria e viene nominata per questioni di pubblico interesse. Potremmo anche ritenere, con un leggero sforzo, che gli argomenti di cui all'articolo 54 del provvedimento che stiamo esaminando siano argomenti di interesse pubblico; ma allora tutto si può tirare nel campo del pubblico interesse, essendo questa una formula vastissima e di carattere generico.

Il punto, però, che mi lascia molto perplesso è il seguente: è proprio necessario che alla nomina di questa Commissione di indagine si provveda con legge? Non mi interessa chi abbia ragione e chi abbia torto, io mi domando se c'è bisogno di stabilire con legge la nomina di una Commissione incaricata di esaminare gli estremi del fenomeno scolastico nel nostro Paese. Per indagini di questo genere non c'è bisogno di nessuna

legge, non c'è bisogno del Parlamento; il Ministro competente, se non ricorre agli organi consultivi già predisposti (Consiglio superiore della pubblica istruzione, Consiglio superiore dei lavori pubblici per il Ministero dei lavori pubblici, Consiglio superiore di sanità per il Ministero della sanità e via discorrendo), può sempre per argomenti singoli nominare una Commissione che indagheri, ed a far parte della Commissione può chiamare chi crede, salvo un successivo intervento del Parlamento (come può avvenire per tutta l'attività del Potere esecutivo) qualora questo ritenga di avere qualcosa a ridire e sulla costituzione della Commissione di indagine, e sulla sua necessità e opportunità, e sui limiti fissati alla sua opera, e sul modo con cui il Ministro ha usato della facoltà di nominare i componenti della Commissione stessa, sui risultati, eccetera.

Come l'altro giorno io osservavo con una interruzione, che non mi pareva ortodosso, o quanto meno non mi pareva rispondente ad una tecnica legislativa ormai consolidata, che in una norma di una legge si imponesse l'emanazione di un'altra legge, mentre invece lo strumento evidentemente adatto a questo scopo sarebbe stato un ordine del giorno; così ora non mi pare sia da approvare, dal punto di vista della tecnica legislativa, che con una legge, e una legge di questo genere, così importante e solenne, si provveda all'istituzione di una Commissione di indagine, quando basterebbe che il Ministro competente si assumesse questo impegno; dopo di che il Parlamento userà dei suoi poteri, se e in quanto lo creda, come ho detto un momento fa.

Lo so che concludendo per la soppressione, come sarebbe logico dopo un tale discorso, dell'articolo 55 ed anche dell'articolo che lo precede e che ad esso è collegato, sarebbe necessario il rimbalzo del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Ma non penso sia questo un inconveniente così grosso da non consigliarci a riflettere sulla superfluità di approvare una norma di questo genere, sulla quale io non mi soffermo ulteriormente. Per quanto riguarda però la frase sottolineata dal collega Franza « tra i membri del Parlamento e dallo stesso desi-

gnati », mi sembra chiaro che la designazione deve essere fatta dal Parlamento in seduta comune e non da parte dei Presidenti delle singole Assemblee, ai quali implicitamente attribuiremmo una delega che non è possibile sia loro affidata.

Per queste considerazioni vorrei pregare la Commissione, il Presidente ed il Ministro di vedere se non sia opportuno, al fine di soffermarci un poco di più a considerare meglio questo punto della legge, rinviarne l'esame a domattina, in modo che si possa approfondire l'argomento e prendere una decisione a ragion veduta.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Se dovessi esprimere chiaramente il mio parere, dovrei dire che la formula usata per l'articolo 55 non è delle più perspicue, di quelle che si presentano con una formulazione chiara e tale da appagare.

Ritengo per altro che alcuni chiarimenti possano condurre egualmente alla sua approvazione, sia pure accompagnata, eventualmente, da un ordine del giorno. Mi è stato riferito che è stata sollevata una questione di incostituzionalità o di non perfetta correttezza costituzionale. Ora, ritengo che questa eccezione non sia fondata. Ricordo che quando ero Ministro mi opponevo sempre e recisamente alla costituzione di commissioni parlamentari espresse da una legge delega perchè in quel caso mi sembrava evidente la confusione del Potere legislativo col Potere esecutivo. Quando il Parlamento delega al Potere esecutivo la facoltà di fare una legge, tutta la responsabilità deve essere lasciata al Governo. E non è certamente una prassi da approvare quella della presenza del Potere legislativo quando i propri poteri li ha delegati al Governo.

Il caso che cade sotto il nostro esame è completamente diverso: non si tratta di una Commissione parlamentare nascente da una legge delega, si tratta di una Commissione di carattere amministrativo, direi, informativo, e niente vieta che anche dei parlamentari possano partecipare a simili lavori

informativi. Tutto sta ad interpretare retta-  
mente la formula che è stata adoperata dal-  
l'articolo 55 del disegno di legge: « I mem-  
bri della Commissione saranno scelti in nu-  
mero di 16 tra i membri del Parlamento  
e dallo stesso designati ». Qui la formula  
non è perspicua da nessun punto di vista,  
ma mi pare che il suo senso sia ugualmente  
chiaro per impossibilità di diversa interpre-  
tazione: il Parlamento non designa, elegge,  
e noi abbiamo una prassi ormai consolida-  
ta secondo la quale quando si nominano  
commissioni di tal fatta e vi partecipano  
membri del Parlamento, questi sono divisi  
in parti uguali tra la Camera e il Senato;  
quindi non vi è nessun dubbio che debbano  
partecipare alla Commissione 8 senatori e  
8 deputati.

Come si esprime la scelta dei parlamen-  
tari? La legge parla di designazione, ma il  
Parlamento non designa, nè si può riunire  
in seduta comune sull'oggetto in esame: lo  
vieta la Costituzione. È evidente allora che  
la designazione, che è qualcosa di diverso  
dall'elezione, debba avvenire attraverso gli  
organi normali che riassumono e rappresen-  
tano la volontà delle due Camere, ossia at-  
traverso la Presidenza del Senato e la Pre-  
sidenza della Camera.

F R A N Z A . Diciamolo nella legge.

G A V A . Senatore Franza, ritengo che  
la legge possa essere interpretata in que-  
sto senso pur nella sua imperfetta formu-  
lazione, e che così vada applicata.

Queste dichiarazioni interpretative mi sem-  
brano sostenibili. Se vogliamo sostenerle più  
energicamente con una dichiarazione esplici-  
ta da parte del Senato, si può formulare  
un ordine del giorno di orientamento inter-  
pretativo.

N E N C I O N I . La legge ha una sua  
efficacia autonoma, l'ordine del giorno non  
aggiunge nè toglie nulla.

G A V A . D'accordo, l'ordine del gior-  
no, se dovesse modificare la legge, sarebbe  
effettivamente non valido. Ma l'ordine del  
giorno interpretativo può avere una sua ef-

ficacia, relativa certamente, ma che ci può  
far uscir fuori da questo *impasse*.

N E N C I O N I . La norma va corret-  
ta con un emendamento, non con un ordine  
del giorno.

G A V A . Si tratta di una nostra di-  
chiarazione di volontà. Non parlo, collega  
Nencioni, dell'interpretazione formale ed au-  
tentica, nel qual caso lei avrebbe certamen-  
te ragione; parlo dell'interpretazione che ri-  
cava i suoi orientamenti anche dai lavori  
preparatori, se così posso dire (*Interruzione  
del senatore Nencioni*) ed in questo senso  
una dichiarazione solenne di uno dei due ra-  
mi del Parlamento può aver valore. Con-  
cludo invitando a formulare semmai un or-  
dine del giorno, ma ad approvare la norma  
nel testo che ci è stato trasmesso dalla Ca-  
mera.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di  
parlare l'onorevole Ministro della pubblica  
istruzione. Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzio-  
ne*. Vorrei dare qualche chiarimento. In pri-  
mo luogo dovrei dirmi contrario alla pro-  
posta di sopprimere l'indicazione di questa  
Commissione d'indagine, la quale — al con-  
trario di quel che potrebbe pensarsi — non  
è superflua nell'economia del disegno di leg-  
ge, che si fonda sul presupposto della ridu-  
zione del piano da 10 a 3 anni, della sua  
proiezione verso un futuro, nel quale do-  
vrà essere elaborato un altro piano, e quin-  
di anche sulla preparazione di questo pia-  
no, che abbia come elemento orientativo  
l'indicazione del fabbisogno di sviluppo del-  
la scuola italiana e delle modifiche di or-  
dine qualitativo. La Commissione d'indagi-  
ne esprime appunto questo orientamento  
della legge e questa volontà del Parlamen-  
to nel momento in cui approva lo stralcio.  
Pertanto essa non è superflua nell'econo-  
mia della legge, come non lo è negli accordi  
politici che hanno dato vita alla sua for-  
mulazione.

Sulla questione interpretativa particolare  
sollevata dall'onorevole Franza, dirò che non

ho la paternità della formula dell'articolo 55. Il testo proposto dal Governo prevedeva bensì i parlamentari, ma lo loro nomina era rimessa a un decreto governativo. È stata proprio la Camera a manifestare una volontà del tutto opposta a quella del Governo e a quella stessa che ha espresso il senatore Franza. La Camera ha temuto una menomazione dei diritti dei parlamentari e non ha voluto che i parlamentari fossero scelti dal Governo, rivendicando tale funzione al Parlamento, e stabilendo anche che il Presidente della Commissione debba essere scelto fra i membri del Parlamento.

È venuta fuori così una formula che io non avrei scritto anche per ragioni di lingua italiana (per esempio avrei preferito « scelti dalla Camera medesima » non « dalla stessa »). A parte tali rilievi formali, la volontà che qui è codificata, facilmente desumibile dalle discussioni nell'altro ramo del Parlamento, è che di questa Commissione facciano parte i parlamentari (i quali sono di numero pari appunto perchè la rappresentanza numerica dei due rami del Parlamento dovrà essere uguale), e che questi parlamentari, deputati e senatori, siano indicati a colui che provvede alla composizione della Commissione (cioè al Ministro che redigerà il decreto) dai Presidenti delle due Assemblee. Non c'è dubbio che tale è la volontà espressa dalla Camera, quando ha proposto l'emendamento al testo del Governo...

**F R A N Z A .** Ma noi stiamo facendo la legge, non stiamo interpretando il disegno di legge!

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Sto soltanto descrivendo il modo come si è svolta la discussione. Tale è senza dubbio la volontà di coloro che hanno formulato l'emendamento e della Camera che lo ha accettato, anche se la sua formulazione non sembra del tutto perspicua.

In sostanza pregherei il Senato di conservare la norma relativa alla Commissione di indagine (del resto abbiamo già approvato l'articolo 54 che la prevede) e, se è possibile, di non emendarla neppure nella formula, per evitare il ritardo. Credo che la

norma possa essere applicata come sempre avviene in questi casi: sono i Presidenti che designano i componenti dell'Assemblea che entrano a far parte delle Commissioni. Credo che vi sia una prassi in questo campo univoca; comunque non ho difficoltà ad accettare un ordine del giorno che ribadisca da parte del Senato la stessa interpretazione, che del resto è già stata data dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Franza, mantiene il suo emendamento?

**F R A N Z A .** Sì, signor Presidente, lo mantengo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento dei senatori Barbaro e Franza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 55 del testo approvato dalla Camera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo agli articoli successivi del testo approvato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

**G E N C O ,** *Segretario:*

**Art. 56.**

*Obiettivi dell'indagine.*

La Commissione dovrà condurre l'indagine perseguendo i seguenti obiettivi:

1°) individuare le linee di sviluppo della pubblica istruzione sia in rapporto alla popolazione in età scolastica sia in rapporto ai fabbisogni della società italiana (nei settori dell'istruzione secondaria, artistica, universitaria e della ricerca scientifica) connessi allo sviluppo economico e al progresso sociale, con riguardo anche all'intensificarsi ed estendersi delle relazioni internazionali e alla partecipazione dell'Italia agli organismi comunitari europei;

2°) individuare il fabbisogno finanziario e le modifiche di ordinamento necessari per lo sviluppo della scuola italiana.

Al fine di conoscere la presente situazione della scuola statale e di quella non statale, in ordine alla sua partecipazione allo sviluppo generale dell'istruzione e alla formulazione della legge sulla parità, la Commissione dovrà in particolare:

a) accertare le attuali condizioni della edilizia, delle attrezzature didattiche e scientifiche e dell'insegnamento in generale;

b) verificare l'entità dell'inadempienza all'obbligo dell'istruzione e i motivi che la determinano, nonchè suggerire i mezzi idonei a eliminarla;

c) accertare le condizioni dell'assistenza scolastica, anche in riguardo alla fornitura dei libri di testo, e individuare i sistemi più efficaci per il suo potenziamento, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono il totale adempimento dell'obbligo dell'istruzione e il raggiungimento dei gradi più alti degli studi a tutti i capaci e meritevoli;

d) accertare lo stato generale dell'istruzione, qualificazione, riqualificazione professionale e addestramento anche nei settori non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

e) esaminare i sistemi di preparazione, di scelta e di aggiornamento del personale scolastico, ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante, e suggerire i mezzi di ammodernarli e perfezionarli;

f) esaminare gli ordinamenti scolastici in relazione alle esigenze dello sviluppo della istruzione e della ricerca scientifica.

La Commissione è autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento del suo mandato.

(È approvato).

#### Art. 57.

##### *Copertura della spesa.*

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà:

a) per gli incrementi di spesa previsti a carico dell'esercizio 1962-63 — per quanto non imputabile a carico dei capitoli degli

stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi dal 1959-60 al 1962-63 anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — con operazioni di movimento di capitali;

b) per gli incrementi di spesa previsti a carico degli esercizi 1963-64 e 1964-65 mediante utilizzo delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avrà nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli esercizi stessi.

Il Ministro del tesoro darà esecuzione, negli stati di previsione relativi, a quanto disposto nel precedente comma.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ancora una volta il Senato è stato chiamato ad occuparsi del grave quanto spinoso problema scolastico, ed ancora una volta noi liberali non possiamo non manifestare, al riguardo, il nostro pensiero con estrema chiarezza dichiarando, subito, che non siamo assolutamente d'accordo sul nuovo documento in esame, perchè lo consideriamo un peggioramento di quel programma già ridottissimo al quale avevamo pur dato il nostro assenso sotto l'urgente spinta di pressanti esigenze scolastiche.

Nè credo, onorevoli colleghi, che valga la pena di indugiare nel ripetere che la scuola italiana versa in una condizione di gravissima carenza e che essa, ora per un motivo ora per un altro, ha finito sempre per essere la « derelitta », la « Cenerentola » dell'azione pubblica.

Lo stato delle infrastrutture scolastiche presenta lacune vaste « come portal di chiesà »; in un numero impressionante di Comuni mancano condizioni adeguate alle esigenze moderne dell'istruzione, la struttura burocratico-amministrativa presenta uno stato allarmante di confusione, data da « co-



mandi », « distacchi », « graduatorie », « incarichi », « ripartizioni didattiche », eccetera, che continua a costituire un groviglio impossibile, quasi si trattasse di una giungla dei tropici.

In effetti i problemi di fondo della scuola italiana sono molteplici e tutti ugualmente importanti. Trattasi, come ognuno di noi sa, di risolvere le questioni inerenti al trattamento giuridico ed economico del corpo dei docenti, alla loro soddisfacente qualificazione didattica, alla creazione di scuole professionali idonee ed in relazione alla rivoluzione tecnologica in atto.

Trattasi di migliorare le condizioni e le funzioni delle nostre Università, sotto il duplice profilo della preparazione e della specializzazione professionale. Trattasi di risolvere nel modo migliore e con fine senso di equilibrio, direi tutto profondamente liberale, il conflitto in atto esistente fra scuola privata e scuola pubblica. Trattasi di creare soprattutto una scuola autenticamente moderna, che affronti in termini realistici il presente momento storico, adeguandosi alle mutate esigenze spirituali ed economiche.

In ordine a questo ultimo problema debbesi rilevare che di fronte alla nuova situazione creata dalla costante lievitazione dei redditi sotto l'accentuata spinta industriale, la scuola non ha saputo ancora efficacemente adeguarsi. Ed invero, sebbene si viva in una epoca di continua evoluzione scientifica e tecnica e l'Italia degli anni '60 non sia più l'Italia degli anni '30, pure la scuola non ha ancora preso coscienza di questa differente realtà, riducendosi ad un rudere ormai palesemente inidoneo ad assolvere alle sue funzioni.

Stando così le cose, non potranno prendersi miglioramenti qualitativi dell'elemento umano se non si uscirà dagli schemi logori dell'attuale organizzazione scolastica e degli attuali programmi di insegnamento.

Con ciò non intendiamo rinnegare niente dei caratteri umanistici del nostro insegnamento scolastico, ma è doveroso superare determinati ostacoli che appesantiscono e ingombrano la scuola di oggi, nascosti dietro il paravento di certa falsa cultura o di certa illusoria dottrina. Le conseguenze so-

no palesi ed avvilenti. Ci troviamo in posizione di minorità rispetto alle altre Nazioni dell'occidente, non siamo capaci di dare una personalità di dimensione europea ai nostri cittadini. Appare pertanto necessario armonizzare le aspirazioni individuali con le esigenze oggettive della società di oggi, organizzare la cultura senza mortificarne la sua più profonda sorgente: lo spirito.

In questa complessa e per tanti aspetti tragica situazione, è veramente assai ben poca cosa il « pannicello caldo » con cui si vorrebbe curare la più grande ammalata del secolo, cioè la scuola. (*Interruzione del senatore Busoni*).

Stia a sentire, senatore Busoni, e vedrà a che cosa voi socialisti avete detto « sì » o meglio « ni »; noi a suo tempo avevamo detto « sì » ad un Piano, sia pure ridimensionato, che conteneva, però, direttrici politiche che oggi questo certamente non ha.

Non è solo — volevo dire — coi piani finanziari di investimento nell'edilizia scolastica o nella cosiddetta attrezzatura scientifica, che si possono risolvere gli assillanti problemi scolastici italiani. Se poi questi piani si riducono all'attuale, assai modesto stralcio, allora è veramente il caso di esprimere il più profondo scetticismo sul futuro della nostra scuola. Frattanto dobbiamo ancora constatare che l'istruzione superiore, onorevoli colleghi, soprattutto quella universitaria, è così insufficiente da far sì che continui incessante quell'emorragia che da una decina di anni a questa parte ci priva delle nostre intelligenze più brillanti, costrette a cercare all'estero l'occasione di ricerca e di attività che presso di noi manca.

Paurosamente inadeguato è poi il complesso delle borse di studio, ed insufficienti sono gli istituti e i corsi di specializzazione post-universitaria. Come se ciò non bastasse, manca del tutto un'opportuna regolamentazione tra le due forme d'istruzione, quella statale e quella non statale, verso la quale ultima, si badi, noi liberali non intendiamo essere insensibili, consci come siamo del diritto di libera scelta che compete ai padri di famiglia ed ai discenti. Ma vogliamo che la scuola privata sia sana ed efficiente, e soprattutto

to offra le dovute garanzie della più seria formazione culturale.

Un parallelo sommario con lo stato dell'istruzione in altri Paesi che hanno la nostra stessa dimensione democratica, e che non dovrebbero certamente precederci per cultura e per tradizione d'insegnamento, ci fa comprendere a pieno fino a che punto siamo rimasti indietro. Tanto per fare un esempio, la Francia ha già da tempo introdotto l'obbligo scolastico fino all'età di 18 anni. E, per quanto mi risulta, la Francia spende tre volte di più di quanto non spendiamo noi in direzione dell'istruzione nazionale.

Questo deplorable stato di cose indusse noi liberali — e con ciò vengo a lei, onorevole Busoni — a discutere francamente sul Piano decennale della scuola quando esso venne presentato, nel 1958, per cercare di trovare una via che consentisse di tirarci fuori una volta per tutte dal tragico *impasse*.

Eravamo d'accordo allora, voi da quei banchi e noi da questi, sulle carenze scolastiche che ci affliggono. Sostenemmo allora, ricordatelo, che, al fine di rendere il Piano di sviluppo dell'istruzione effettivamente operante, sarebbe stato necessario dar vita ad un corpo organico di leggi settoriali, fra loro coordinate ed armonizzate, che affrontassero e risolvessero i problemi critici del mondo scolastico, aggiungendovi altresì un profondo lavoro di indagine sullo stato della scuola, un profondo lavoro d'inchiesta. Obiettammo inoltre che occorreva regolare, una volta per tutte, la delicata questione dei rapporti fra scuola di Stato e scuola privata, nonché quella altrettanto delicata dell'organizzazione delle scuole materne, mentre, d'altro canto, non si poteva fare a meno di dare alla concessione delle borse di studio quell'adeguato rafforzamento che l'istruzione post-universitaria richiede.

Le gravi perplessità manifestatesi in questa nostra Assemblea si approfondirono maggiormente nell'altro ramo del Parlamento, e riportarono così tutta la questione in alto mare.

Fu perciò che, sotto la spinta della necessità, si decise di accantonare per il momen-

to l'idea di un programma scolastico a lungo termine e di contrarre il Piano decennale in un programma triennale, nel quale venissero per il momento lasciate fuori le grandi ragioni di contrasto e di polemica e si provvedesse con urgenza a fare lo stretto indispensabile.

Inoltre — e questo era il punto di massima importanza — sarebbe stata nominata una Commissione parlamentare d'inchiesta che avrebbe dovuto studiare a fondo l'argomento, facendo luce piena sulle molte facce del problema scolastico italiano, e ricercare le grandi linee delle soluzioni stabili da porre in atto nel futuro.

A quest'ordine di idee ed al documento relativo, che le attuava concretamente, noi liberali demmo il nostro consenso. Ma qui giova ricordare, — e la circostanza è viva e direi quasi palpitante, in quanto molto recente — che le trattative tra i partiti della convergenza in merito al piano scolastico fallirono per l'opposizione del Partito repubblicano; opposizione vorrei aggiungere, che mi sembra sia stata strumentale e posta in essere da forze che fin d'allora si studiavano (perchè no?) di attuare certi sviluppi — quegli sviluppi che hanno portato poi alla situazione politica odierna. Più tardi l'avvento del centro-sinistra è valso tra l'altro a devitalizzare profondamente il già ridotto piano, non soltanto nei dettagli, onorevoli colleghi, ma soprattutto nella sua intima natura e nella sua struttura.

E sta proprio qui la ragion d'essere del nostro voto contrario. Sebbene ridotto nelle sue proporzioni temporali, il piano triennale, così come era stato ridimensionato da tre dei quattro partiti della convergenza, recava nella sua impostazione di fondo determinate direttrici politiche e rendeva implicite nella sua dinamica altre specifiche finalità politiche. Si sarebbe dovuto provvedere, innanzitutto, ad una normalizzazione della vita burocratica scolastica e a profonde modifiche di carattere amministrativo. Si sarebbe dovuto operare efficacemente per la difesa ed il potenziamento della scuola pubblica, pur lasciando piena libertà di espansione a quella privata. Si sarebbe dovuto dare un ordinamento efficace all'organizzazione delle scuole materne statali, attraverso il

quale — pur non contestandosi, ovviamente, in alcun modo la legittimità dei contributi alle scuole materne private fosse possibile far sorgere un buon numero di scuole materne pubbliche bene organizzate. Ma soprattutto il Parlamento nazionale — è qui, ancora, il punto — sovrano nelle sue prerogative, avrebbe dovuto intervenire nello studio dei principali aspetti del problema con un suo organo di inchiesta indipendente ed efficace.

Ma poco o niente, ahimè, di tutto ciò si trova nel nuovo piano riadattato dal centro-sinistra.

Infatti: poco o nulla di serio e di concreto c'è sulle scuole materne; non è stato presentato nessun provvedimento atto a migliorare la struttura burocratico-amministrativa degli organismi operanti nella Pubblica istruzione; ed ancora, e soprattutto, onorevoli colleghi, la Commissione di inchiesta è stata sostituita da quella Commissione *sui generis* e tanto strana che, quando poc'anzi ci siamo affacciati a guardare che cosa c'è dentro di essa, le perplessità sorte in quest'Aula sono state parecchie e la loro eco è ancora nei nostri timpani: l'onorevole Gava, l'onorevole Tessitori e l'onorevole Franza ci hanno detto qualcosa di molto eloquente al riguardo.

A questo punto potremmo malinconicamente concludere: « *parce sepulto* », prendendo atto una volta di più che il pavimento dell'inferno è lastricato di buone intenzioni e che evidentemente l'onorevole Fanfani è condannato da un fato malefico a realizzare proprio l'opposto di quello che si ripromette di fare. Ma non è soltanto l'onorevole Fanfani che rinuncia al suo progetto di lungo momento. Vi è un'altra sorpresa: i partiti aderenti od in appoggio all'attuale Governo, i partiti laici, repentinamente hanno abbandonato le loro posizioni e, in barba alle dichiarazioni fatte nel corso del dibattito sul programma governativo, trovano ora ragioni di consenso proprio là dove avevano minacciato di scatenare la lotta più dura. Sicchè oggi proprio coloro che poco tempo addietro accusavano noi di « sordità sociale » nel campo della scuola, si accontentano oggi di una modesta Commissione di in-

dagine composta di parlamentari e di esperti dagli scarsi, anzi scarsissimi poteri inquisitivi, prigioniera fin dalla data della sua nascita proprio di quel mondo sul quale dovrebbe far luce.

Ecco perchè a noi sembra che tutta questa evoluzione (ho detto evoluzione ma avrei voluto e dovuto dire involuzione) delle idee del Governo in materia di programmazione scolastica (*Proteste del senatore Sibille*) non stia ad indicare nulla di buono. Temiamo che si voglia compiere un tentativo che non possiamo far passare sotto silenzio: quello di gabellare per riforma di struttura della scuola, sia pure intesa nella sua fase iniziale, proprio il funerale della riforma medesima.

Se le cose stessero in questi termini, quale amara conclusione dovremmo trarne? Forse che nel settore della pubblica istruzione lo schieramento dei pianificatori d'assalto ha fatto una concessione a certa parte della Democrazia Cristiana? Sarebbe un ben squallido favore, concesso a spese del miglioramento dell'istruzione in Italia, a scapito cioè di quella fucina degli spiriti, la scuola, nella quale si forgiavano i futuri destini e la classe dirigente di domani.

Qualche malizioso potrebbe anche sostenere, con fondatezza di argomenti, che in questo caso il centro-sinistra avrebbe funzionato a tutto vantaggio di certi settori del partito di maggioranza relativa, dando così ancora una dimostrazione del fatto che il centro-sinistra finisce col diventare l'aggregazione di tutti i possibili fatti negativi, in economia come nello sviluppo della cultura.

Noi però, che maliziosi non siamo, manifestiamo l'opinione che anche nel campo della scuola, come in qualsiasi altro dei settori chiave sui quali il centro-sinistra stende il suo manto o pone il suo dito, imperino la confusione e la mancanza di idee chiare.

Ma non voglio accusare il Governo, e sarebbe facile il farlo, di « *calliditas* » scolastica, sebbene soltanto di incoerenza scolastica, ed è perciò che noi liberali voteremo contro il disegno di legge in esame. Grazie, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Macaggi. Ne ha facoltà.

**M A C A G G I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista, come già ha preannunciato il senatore Caleffi, si asterrà dal voto su questa legge stralcio intendendo con ciò confermare le proprie riserve su un provvedimento che, per ragioni già ripetutamente espresse, non ritiene di approvare.

L'astensione del Gruppo socialista vuole d'altra parte significare che esso non intende opporsi all'*iter* il più rapido possibile di un disegno di legge che il Gruppo ritiene capace di portare un qualche parziale, e sia pure temporaneo respiro alla scuola italiana, in attesa però di altri più completi e coordinati provvedimenti legislativi idonei a porre più validi rimedi alla crisi della scuola in ogni suo ordine e grado.

La nostra astensione non significa infine rinuncia del nostro Gruppo alle istanze presentate e sostenute in altre occasioni rispetto ai più urgenti e necessari provvedimenti riguardanti anche le Università, come ad esempio l'indispensabile aumento dei posti di ruolo per professori e assistenti, specie di questi ultimi, il cui numero non riteniamo adeguato così come è previsto dal disegno di legge che sta per essere votato. Avremmo pertanto votato l'emendamento proposto al riguardo, se non avessimo giudicato più conveniente non intralciare l'*iter* legislativo con emendamenti che, tra l'altro, non basterebbero a risolvere l'attuale grave situazione deficitaria del personale insegnante universitario.

Il Gruppo socialista, riconfermando comunque il carattere contingente di questo stralcio del Piano decennale, non si oppone alla sua approvazione, nella speranza che i grandi problemi della scuola, e particolarmente i più urgenti, vengano affrontati in tempo utile e con provvedimenti più confacenti, senza attendere le troppo lunghe scadenze previste da questo stesso disegno di legge, se del caso con dei provvedimenti-ponte dei quali è stato fatto cenno ieri dal senatore Fortunati, e la cui opportunità avremo

modo di dimostrare nel corso del più completo esame di certe nostre più pericolose situazioni scolastiche, che avremo modo di fare domani nella discussione del bilancio preventivo del Ministero della pubblica istruzione per il 1962-63; situazioni alle quali il Gruppo socialista si augura si possa portare un qualche utile rimedio prima che la Commissione di indagine, prevista dalla legge in esame, presenti al Parlamento, nei termini che la stessa legge indica, le conclusioni e le indicazioni nelle quali, sotto altri aspetti e per problemi di minore urgenza, riterrà di poter porre affidamento per un concreto miglioramento della scuola italiana.

Questo sia detto anche per la composizione della Commissione d'indagine, in quanto riteniamo, contrariamente a quanto poco fa affermato dal senatore Battaglia, che tra noi parlamentari vi siano elementi di sufficiente competenza per portare un effettivo, cospicuo contributo ai lavori della Commissione stessa.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I .** Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge in esame, e ciò anche per coerenza con il nostro precedente atteggiamento, perchè noi combatteremo qui dentro una dura battaglia critica, ma voteremo a favore del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio 1959-1969.

Abbiamo oggi ripetuto alcune di quelle critiche perchè siamo convinti che attraverso questo provvedimento non si risolvono i problemi della scuola in generale, nè si risolvono alcuni dei gravissimi problemi particolari che meritano un'urgente soluzione. Non si tratta di costruire delle aule e di dare delle possibilità: per la scuola nulla si costruisce, come disse l'onorevole Zoli in quest'Aula, se i valori dello spirito sono dimenticati. E i valori dello spirito sono lontani da questo provvedimento che è di carattere meramente finanziario: lo era quando

si presentò come Piano decennale, lo è maggiormente oggi, che è divenuto provvedimento stralcio, con tanto piombo nell'ala.

Io non vorrei ripetere qui quanto ricordai all'onorevole Fanfani che si presentava in quest'Aula per chiedere la fiducia per il suo Governo: la Democrazia Cristiana si presentò nel 1958 con il suo programma, e al Teatro Adriano l'onorevole Fanfani affermò che la terza legislatura sarebbe passata alla storia con questa bandiera per la Democrazia Cristiana: il Piano decennale per la scuola, la riforma scolastica. Siamo al termine della legislatura e nulla ancora è stato fatto.

Per quanto riguarda la giusta critica mossa dai nostri banchi in ordine alla costituzione della Commissione d'inchiesta, abbiamo sentito poco fa nelle parole del senatore Gava il desiderio di darci ragione. Senatore Gava, lei sa meglio di me che non s'interpreta un disegno di legge. Quando un disegno di legge si vara, si cerca, attraverso gli apporti di tutti gli schieramenti politici, di renderlo uno strumento efficace ed operante, possibilmente senza ombre; e quando le ombre si intravedono, la nostra attività deve essere diretta a fugarle. A tale scopo non servono i lavori preparatori, gli ordini del giorno o le dichiarazioni, perchè le norme hanno una loro vita al di fuori della volontà del legislatore, quale risulta dai lavori preparatori.

Pertanto, onorevoli colleghi, al termine della terza legislatura, che doveva portare il sigillo democristiano del Piano decennale della scuola e della riforma scolastica, siamo oggi di fronte ad uno stralcio — ripeto le parole del ministro Gui — frutto di un accordo politico tra Partiti tetragoni a ogni suggerimento, anche di carattere tecnico. Le nostre critiche sono consacrate negli atti parlamentari, ma questo non ci spinge a votare contro un aiuto, sia pure materiale, al di fuori di quei valori dello spirito di cui parlava il defunto senatore Zoli, in quest'Aula, a difesa di una riforma che egli sentiva, che anche noi sentivamo e che con la nostra critica abbiamo difeso. (*Applausi dalla destra*).

**P R E S I D E N T E .** Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

### Risultato di votazione

**P R E S I D E N T E .** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

Senatori votanti . . . . 133

Hanno ottenuto voti i senatori:

Angelini Nicola . . . . .	82
Angelilli . . . . .	75
Spezzano . . . . .	34
Voti dispersi . . . . .	1
Schede bianche . . . . .	16
Schede nulle . . . . .	1

Proclamo eletti i senatori Nicola Angelini, Angelilli e Spezzano.

### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**G E N C O ,** *Segretario:*

Al Ministro dei trasporti, per conoscerne gli intendimenti in ordine al ripristino del tratto ferroviario Civitavecchia-Capranica, della linea Civitavecchia-Orte, tratto tuttora interrotto in seguito ad una frana, con gravi conseguenze per le attività economiche della zona e con disagio della popolazione; e per conoscere altresì se non ravvisi opportuno ed urgente, nel quadro del programma di ammodernamento ferroviario stabilito, procedere al potenziamento della linea stessa ed alla sua elettrificazione in considerazione della sua particolare funzione di collegamento tra il porto di Civitavecchia e la zona industriale di Terni, oltre

che dell'importanza che riveste per le popolazioni della zona dell'alto Lazio, così spiccatamente depressa (1481).

ANGELILLI

Al Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se non ravvisi opportuno provvedere con sollecitudine alla definitiva strutturazione dell'Ufficio nazionale informazioni turistiche (U.N.I.T.), da oltre due anni funzionante in Roma sotto l'egida del Ministero del turismo e dello spettacolo, e ciò in considerazione:

1) della necessità di corrispondere ulteriormente alle sempre crescenti esigenze del movimento turistico che, come risulta dalle dichiarazioni dello stesso Ministro varie volte rese al Parlamento e dai dati statistici degli organi competenti, registra un continuo, favorevole incremento;

2) dell'efficienza dei servizi e delle attività finora svolti dall'U.N.I.T.;

3) dell'opportunità di non deludere le attese degli esperti incaricati dei vari servizi, procedendo ad un'adeguata regolarizzazione della loro posizione professionale (1482).

MOLINARI, VALSECCHI, INDELLI,  
ZANNINI

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere a quale punto si trovino i lavori del Comitato parlamentare ristretto che deve riferire in merito alla rivalutazione delle rendite « I.N.A.I.L. » a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro che, da tre anni, attendono il provvedimento (3153).

BARDELLINI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ravvisi urgente accogliere il piano di costruzione per alloggi popolari presentato dall'Istituto autonomo case popolari di Civitavecchia per una spesa di

lire 350.000.000, accordando al predetto Istituto i benefici previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 195 (3154).

ANGELILLI

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno e urgente provvedere alla rimozione dei due passaggi a livello sulla strada statale 79, nell'immediata periferia di Terni, stante il grave intralcio che essi provocano al traffico e allo sviluppo edilizio di una città industriale come Terni. Il passaggio a livello di via Cesare Battisti inoltre è fonte di grave e continuo pericolo per la vicinanza di importanti scuole tra cui l'affollatissimo Istituto tecnico industriale (3155).

BRUNO

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno adottare particolari provvidenze per gli autisti in servizio pubblico di piazza (taxi) i quali lavorino in città con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti.

Avviene infatti che nei centri minori il lavoro puro e semplice del taxi non è sufficiente e che gli autisti devono integrare i loro guadagni utilizzando le macchine per servizi particolari come cerimonie, sposalizi, eccetera. Ma questi servizi restano preclusi se eseguiti con macchine non moderne o anti estetiche e se esse portano la insegna luminosa « Taxi ».

Per aiutare questa categoria di lavoratori apparirebbe quindi conveniente adottare, limitatamente ai piccoli centri, le seguenti provvidenze:

1) tolleranza di una carenza massima di 5 cm. rispetto a quella imposta dalle norme in vigore fra sedile e cielo della macchina, tenendo conto che tale distanza si aggira normalmente fra gli 87 e gli 88 cm.;

2) abolizione della insegna luminosa imposta sul tetto e ripristino del cartellino fosforescente luminoso appoggiato al parabrezza, omologato dall'U.T.I. e già precedentemente in vigore (3156).

OTTOLENGHI

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici. Premesso che col raddoppio dell'autostrada Torino-Milano i veicoli utilizzano due carreggiate unidirezionali, larghe ciascuna dieci metri e ripartite in tre corsie e che la proposta di utilizzare tutte e tre queste corsie (avanzata da una rivista tecnica e-acettata dalla società costruttrice dell'autostrada) apparirebbe meritevole di essere attuata quanto meno in via di esperimento, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno disporre che:

1) la corsia di destra sia riservata ad autocarri, motofurgoni e autobus che abbiano una velocità massima di chilometri settanta orari;

2) la corsia intermedia sia destinata alla marcia normale per le autovetture con velocità superiore ai settanta chilometri orari, nonchè al sorpasso dei veicoli ammessi sulla corsia di cui al numero precedente;

3) infine, la corsia di sinistra sia riservata esclusivamente al sorpasso delle autovetture veloci (3157).

OTTOLENGHI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se conosce e come intende ovviare allo stato di enorme disagio che al comune di Spinazola deriva dalla mancata erogazione delle somme stanziare e dalla mancata attribuzione di contributi statali per la costruzione di cinque edifici scolastici, di un mercato coperto e di un ospedale civile (3158).

PAPALIA, MASCIALE

### Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 18 luglio 1962

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 18 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1962, n. 570, concernente la proroga fino al 30 giugno 1964 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio

1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa (2078).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1900).

3. Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari (2014-Urgenza).

4. DONINI ed altri. — Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei ai quattordici anni (359).

Istituzione della scuola Media (904).

5. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (Approvato dalla Camera dei deputati).

6. CEMMI ed altri. — Conferimento di posti di notaio (1949).

#### II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme sui *referendum* previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (956) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Deputati RESTA ed altri. — Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione (957) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 21,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari